

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 325603)

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2016, n. 18

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I***Disposizioni in materia di politiche economiche*****SEZIONE I*****Modifiche della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso"*****Art. 1****Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso".**

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 è sostituita dalla seguente:

"b) dai Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 la parola: *"territoriali"* è soppressa.

SEZIONE II***Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"*****Art. 2****Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".**

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è inserita la seguente:

"b bis) carburante a basso impatto ambientale: GPL, gas naturale, idrogeno, miscela idrogeno e gas naturale, nonché i biocarburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti";".

Art. 3**Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".**

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, dopo la parola "*metano*" sono aggiunte le parole: "*GNC-GNL*".

SEZIONE III***Modifiche della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"*****Art. 4****Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

1. Il comma 5 dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente capo, determina la ripartizione ed i criteri di erogazione delle risorse del fondo unico regionale di cui al comma 3, sentita la competente commissione consiliare che si esprime sulla determinazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere."

SEZIONE IV***Modifiche della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"*****Art. 5****Modifiche del titolo e della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"**

1. Nel titolo e nella legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 le parole: "*Qualità Veneto*" sono sostituite dalle parole: "*Qualità Garantita dalla Regione Veneto*".

Art. 6**Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"**

1. L'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è abrogato.

Art. 7**Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17, le parole: "*sentita la competente commissione consiliare,*" sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 le parole: "*ed i regolamenti d'uso del marchio*" sono soppresse.

Art. 8**Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".**

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 le parole: "*sentita la competente commissione consiliare,*" sono soppresse.

Art. 9**Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".**

1. La rubrica dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituita dalla seguente: "*Programmazione e misure di sostegno*".

2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituito dai seguenti:

"1. Per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1, la Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, approva un programma triennale di iniziative prevedendo in conformità al diritto comunitario:

- a) campagne informative rivolte ai consumatori;*
- b) azioni promozionali della commercializzazione;*
- c) azioni pubblicitarie;*
- d) misure dirette all'attuazione di programmi di controllo di qualità.*

1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono pubblicate, pubblicizzate e rendicontate attraverso la creazione di un portale web a ciò preposto."

Art. 10**Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".**

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è abrogato.

Art. 11**Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".**

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative della presente legge."

Art. 12**Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".**

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituito dal seguente:

"1. Gli effetti della presente legge decorrono dalla conclusione positiva delle procedure di notifica e di esame del marchio da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della

direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione."

2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è abrogato.

CAPO II

Disposizioni in materia di turismo

SEZIONE I

Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

Art. 13

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"anche avvalendosi della società consortile, denominata "Veneto Promozione Scpa" di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" e successive modificazioni"* sono sostituite dalle parole: *"anche avvalendosi di società a partecipazione o controllo regionale ai sensi della vigente normativa"*.

Art. 14

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"e i dati delle locazioni turistiche di cui al comma 2 dell'articolo 27 bis"* sono soppresse.

Art. 15

Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: *"in camere"* aggiungere le parole: *", suite e junior suite"*.

Art. 16

Modifiche dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"e campeggi"*, sono sostituite dalle parole: *", campeggi e marina resort"*.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

"4 bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano."

Art. 17

Modifiche dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 2 dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: "*al comune*" sono sostituite dalle parole: "*alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio*".
2. Al comma 3 dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: "*violazione degli obblighi previsti dal presente articolo,*" sono inserite le seguenti: "*anche su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia competente per territorio dove l'alloggio è situato,*".

Art. 18

Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: "*nelle aree di montagna*" sono inserite le parole: "*e del sistema turistico tematico "Pedemontana e colli" e del sistema turistico tematico "Po e suo Delta"*".

Art. 19

Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

*"Art. 28 bis
Alloggio turistico diffuso.*

1. *Qualora l'ospitalità diffusa di cui all'articolo 28 riguardi una pluralità di alloggi turistici o di altre strutture ricettive complementari, è consentita in alternativa la denominazione di alloggio turistico diffuso."*

Art. 20

Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

"1 bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni."

Art. 21

Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

"5 bis. I comuni, la Città metropolitana di Venezia e le province effettuano i controlli sulle strutture ricettive anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet di prenotazione ricettiva la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689"Modifiche al sistema penale"".

Art. 22

Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:

"11 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme digitali."

Art. 23

Modifiche dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Nel primo periodo del comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data,"* sono sostituite dalle parole: *"Le sedi congressuali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

2. Nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"strutture ricettive o"* sono soppresse.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

"6 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per i rifugi escursionistici, tutte le strutture ricettive previste dall'articolo 23 già regolarmente esercitate in vigore della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 presentano domanda di classificazione ai sensi della presente legge alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 marzo 2017; decorso inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede, su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia territorialmente competente, alla chiusura delle suindicate strutture ricettive che non abbiano presentato né la domanda di classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione di cui al comma 7."

4. Il comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è sostituito dal seguente:

"7. Le strutture ricettive previste dall'articolo 23 possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge nei seguenti casi:

a) per causa di forza maggiore: fino a sei mesi;

b) per i procedimenti, iniziati prima del 31 marzo 2017 e non ancora conclusi a tale data, volti al rilascio di autorizzazioni in materia edilizia, ambientale o di prevenzione incendi: fino a ventiquattro mesi; la richiesta deve indicare i procedimenti che motivano la proroga."

Art. 24

Proroga del termine previsto dall'articolo 51 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Il termine di diciotto mesi previsto all'articolo 51, comma 3, lettera e), della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 limitatamente alla funzione provinciale di gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza è prorogato per la Città metropolitana di Venezia e la provincia di Verona al 31 dicembre 2016, al fine di consentire a tali enti il completamento del riassetto organizzativo previsto dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, senza oneri a carico della Regione.

SEZIONE II

Modifica della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"

Art. 25

Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" e successive modificazioni".

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, dopo la lettera f) è inserite la seguente:

"f bis) promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici e promozione economico-fieristica del settore primario."

SEZIONE III

Modifica della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni pro-loco"

Art. 26

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni pro-loco"

1. All'articolo 8, comma 1 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, dopo le parole: *"La Giunta regionale,"* sono aggiunte le parole *"sentita la competente commissione consiliare,"*.

SEZIONE IV

Fondi in materia di turismo

Art. 27

Fondi di rotazione e di garanzia e controgaranzia del turismo.

1. Al solo fine di garantire continuità agli interventi diretti a favorire l'accesso al credito delle imprese turistiche, la gestione del fondo di rotazione del turismo previsto dall'articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e del fondo di garanzia e di controgaranzia per il settore turismo previsto dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016", nelle more dell'individuazione del soggetto gestore con le modalità ed entro i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali", è assicurata dal soggetto incaricato della gestione dei fondi di rotazione regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

Disposizioni in materia di cultura

SEZIONE I

Modifiche della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto"

Art. 28

Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto".

1. La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 è sostituita dalla seguente: *"Attività di film commission"*.

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 è sostituito dal seguente:

"2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la Giunta regionale approva un programma di attività di film commission volto a perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale e favorire la creazione di condizioni omogenee di accoglienza alle produzioni sul territorio regionale;

b) *favorire la realizzazione di progetti di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo;*

c) *costituire scuole e centri di produzione cinematografica e di audiovisivi in spazi dismessi del Veneto, con particolare riguardo a spazi nei centri storici e in spazi ex industriali."*

SEZIONE II

Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

Art. 29

Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

1. L'articolo 16 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è abrogato.

Art. 30

Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è abrogato.

Art. 31

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

1. L'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

Mostre di materiale storico-artistico.

1. *Le mostre di materiale storico e artistico, organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale, sono comunicate alla Regione.*

2. *La Regione può concedere i contributi di cui all'articolo 19 agli enti organizzatori, previa presentazione di istanza al Presidente della Giunta regionale almeno nove mesi prima del periodo in cui la mostra dovrà tenersi.*

3. *La domanda dovrà essere corredata da:*

a) *piano tecnico-scientifico della mostra;*

b) *elenco degli oggetti che si intendono esporre;*

c) *preventivo di spesa con l'indicazione degli Enti che concorrono alla copertura della stessa."*

Art. 32

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

1. La lettera f) del comma secondo dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituita dalla seguente:

"f) sulla base di specifici accordi od intese con il Ministero competente, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni, può esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librare, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici non appartenenti allo Stato;".

Art. 33

Modifiche del Titolo VI e dell'articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

1. Nel Titolo VI e nella rubrica dell'articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 dopo le parole: *"dei musei"* sono inserite le seguenti: *", degli archivi"*.
2. Al comma primo dell'articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 dopo le parole: *"personale tecnico delle biblioteche"* sono inserite le seguenti: *", degli archivi"*.

Art. 34

Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

1. Al comma primo dell'articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole: *"entro il 30 settembre di ogni anno"* sono sostituite dalle parole: *"entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario cui fanno riferimento le domande"*.

SEZIONE III

Modifiche della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete "I.R.V.V.""

Art. 35

Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "I.R.V.V.""

1. La lettera b) del comma primo dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è così sostituita:
"b) da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;".
2. La lettera d) del comma primo dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è abrogata.
3. Al comma terzo dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 dopo le parole: *"I membri possono essere riconfermati"* sono inserite le seguenti: *"per una sola volta"* e la parola: *"anche"* è soppressa.

CAPO IV

Disposizioni in materia di diritto allo studio

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio"

Art. 36**Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio".**

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 15 della delle regionale 2 aprile 1985, n. 31 è aggiunto il seguente comma:

"1 quater. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", i comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2016/2017, con decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse."

SEZIONE II**Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"****Art. 37****Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".**

1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è sostituito dal seguente:

"4. Il trattamento economico del Direttore è parametrato a quello riservato ai dirigenti regionali delle Direzioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni ed è differenziato in relazione al numero degli studenti di riferimento:

- a) novanta per cento della retribuzione sino a 20.000 studenti;*
- b) novantacinque per cento della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;*
- c) cento per cento della retribuzione oltre 40.000 studenti.*

La retribuzione di risultato attribuita ai Direttori non può superare il limite massimo del 10% dello stipendio annuo."

CAPO V**Disposizioni in materia di politiche del lavoro****SEZIONE I****Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"****Art. 38****Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"**

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 dopo le parole: *"servizi per il lavoro,"* sono inserite le seguenti: *"anche di natura telematica,"*.

2. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 dopo le parole: *"pubblico e privato"* sono inserite le seguenti: *", anche con l'adozione di strumenti di coordinamento telematico"*.

3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è inserita la seguente:

"g bis) sostiene i processi di riconversione e reindustrializzazione del tessuto produttivo e imprenditoriale promuovendo specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area o di programma;"

Art. 39

Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Le lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono abrogate.

Art. 40

Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono aggiunte le seguenti:

"f bis) assicura anche in forma telematica e nell'ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l'attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;

f ter) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area."

Art. 41

Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è aggiunta la seguente:

"f bis) l'erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale dei servizi per il lavoro e dei servizi necessari all'attuazione delle politiche attive e passive del lavoro."

CAPO VI

Disposizioni in materia di agricoltura

SEZIONE I

Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 42

Modifiche del titolo e della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

1. Nel titolo e nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: *"e agro-alimentari"* sono sostituite dalle parole: *"e dell'acquacoltura e alimentari"*, salvo il riferimento contenuto nell'articolo 11 della medesima legge regionale.

Art. 43**Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"**

1. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: *"di qualità alimentare"* sono sostituite dalle parole: *"di qualità"*.
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogata.
3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è aggiunta la seguente:

"d bis) definisce i requisiti minimi per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 5 bis e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo."

Art. 44**Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"**

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è sostituito dal seguente:

"2. I disciplinari di produzione sono soggetti alla procedura d'informazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e successivamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto."

Art. 45**Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"**

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni le parole: *"UNI EN 45011 o sue successive modificazioni"* sono sostituite con le parole: *"EN ISO/IEC 17065:2012"* e le parole: *"e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006"* sono sostituite con le parole: *"e sulle indicazioni geografiche (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo"*.

Art. 46**Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"**

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 dopo le parole: *"e successive modificazioni,"* sono inserite le seguenti: *"e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione,"*.
2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: *"e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, "Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta" sono soppresse.*

Art. 47**Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"**

agro-alimentari di qualità".

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"c) concorre, nel limite massimo previsto dal vigente regolamento dell'Unione europea sul sostegno allo sviluppo rurale, alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti."

Art. 48**Disposizioni transitorie.**

1. Le imprese che hanno ottenuto la concessione di uso del marchio la mantengono esclusivamente se rispondono ai requisiti previsti all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12. In caso contrario la concessione cessa alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 49**Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".**

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: "(CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE", sono sostituite dalle parole: "(UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)".

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è sostituito dal seguente:

"2. Gli aiuti della presente legge compatibili con il mercato interno, sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei termini e alle condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006."

SEZIONE II**Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"****Art. 50****Modifiche dell'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

"1bis. È istituito l'elenco regionale degli enti pubblici che svolgono le attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario e naturalistico."

1 ter. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1bis."

1 quater. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le attività di conservazione delle risorse genetiche svolte dagli enti pubblici iscritti nell'elenco regionale, prevedendo, in particolare, il riconoscimento a detti enti di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali volte alla conservazione della biodiversità di interesse agrario e naturalistico."

SEZIONE III**Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali"****Art 51****Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".**

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è così sostituito:

" 3. *L'elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1, deve rientrare nelle seguenti tipologie:*

- a) *piante in genere a radice nuda e in contenitore, comprese le piante acquatiche, da idrocoltura, i bonsai e le piante grasse;*
- b) *fronde e fiori recisi;*
- c) *sementi, bulbi, rizomi, tuberi seme;*
- d) *prodotti per la cura del verde quali confezioni da banco di humus, ammendanti, concimi, correttivi, lucidanti, prodotti fitosanitari definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997);*
- e) *substrati colturali e di abbellimento, quali ad esempio terricci, torbe, cortecce, ciottoli, rocce, pomice ed argille;*
- f) *vasi, sottovasi, portavasi, coprivasi, fioriere, divisori, blocchi di materiale vario, pavimenti, grigliati e altro materiale di arredamento e ornamento da giardino;*
- g) *materiali per confezioni, allestimenti e cerimonie, quali ad esempio nastri, fiori di diverso materiale, spugne, addobbi, nonché decorazioni per il Natale e per le festività in genere;*
- h) *attrezzatura per l'irrigazione dei giardini, quali ad esempio: tubi, raccordi, irrigatori di vario genere e loro accessori, carrelli avvolgitubo;*
- i) *attrezzi per la cura hobbistica del verde e loro accessori, come ad esempio: vanghe, zappe, rastrelli, forbici per la potatura, pompe irroratrici, indumenti per il lavoro e la sicurezza, seminatrici, tagliaerba, piccoli attrezzi;*
- l) *reti, teli di protezione e loro sostegni e accessori, miniserre;*
- m) *prodotti ed accessori per l'arredo della casa nel verde (accessori per il fai da te, libri, ecc.);*
- n) *animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati."*

SEZIONE IV**Modifica della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"****Art. 52****Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1 ter. In deroga al comma 1, lettera a) il biennio di attività non è richiesto ai giovani neo insediati finanziati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai fini dell'avviamento di imprese di giovani agricoltori nell'ambito del cosiddetto "Pacchetto giovani" di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (VE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)."

SEZIONE V

Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale

Art. 53

Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.

1. La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore delle azioni supplementari regionali di sviluppo rurale e delle attività di assistenza e supporto al Programma di Sviluppo Rurale i fondi integrativi trasferiti o da trasferire all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, relativi ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzati.

CAPO VII

Disposizioni in materia di caccia e pesca

SEZIONE I

Modifiche della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

Art. 54

Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Il regolamento della Provincia di Belluno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", si conforma al regolamento quadro regionale per forma ed impostazione della struttura."

Art. 55

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"1 ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale."

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: *"le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite"* sono inserite le seguenti: *" , anche su supporto informatico,"*.

3. La lettera d bis) del comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", identificati mediante idonea attestazione."

Art. 56

Modifica dell'articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Al comma 1 dell'articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", le parole: *"che contemplino comunque l'assolvimento"* sono sostituite dalle parole: *"quale assolvimento"*.

Art. 57

Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Il comma 8 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca."

2. Il comma 8 ter dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto."

Art. 58

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Al comma 2 bis dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 18 "Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", le parole: *"limitatamente al mese di ottobre"* sono sostituite dalle parole: *"per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre"*.

2. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne."

Art. 59

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, sono aggiunte le parole: ". Con legge regionale sono definite le competenze di vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie."

Art. 60

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: "*della pesca*" sono aggiunte le seguenti parole "*dilettantistica, sportiva e professionale*".

2. Il comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dalla lettera c) comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014", è abrogato.

Art. 61

Modifiche dell'articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Al comma 1 dell'articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, le parole: "*purché non rivestano in alcun caso carattere di prevalenza rispetto all'attività d'impresa*" sono soppresse.

2. Alla fine della lettera c) e della lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, sono aggiunte le parole: ", *purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa*".

Art. 62

Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Al comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: "*specie alloctone*" sono aggiunte le parole: "*e specie autoctone*".

Art. 63

Modifiche dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Al comma 1 bis dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni le parole: *"di cui all'articolo 12"* sono sostituite dalle parole *"di cui all'articolo 25"*.
2. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: *"l'obbligo di costruzione"* sono aggiunte le parole: *"e mantenimento della funzionalità"* e le parole: *"di cui al comma 6 del medesimo articolo"* sono sostituite dalle parole: *"di cui all'articolo 12 , comma 6"*.
3. Al comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia."

SEZIONE II

Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica e modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

Art. 64

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: *"non inferiore al 21 per cento"* sono sostituite dalle parole: *"non inferiore al 20 per cento"*.

Art 65

Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio".

1. All'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.

1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell'appostamento fisso.

1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata. Il cacciatore ha inoltre l'obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente commissione consiliare."

Art. 66

Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio".

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"1. Le Province istituiscono le zone di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

"1 bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l'anno."

Art. 67

Modifiche dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio".

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, e successive modificazioni è così sostituita:

"d) il revisore dei conti."

2. Al comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni le parole: "lire 100.000" sono sostituite con le parole: "euro 60,00".

Art. 68

Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "di cui ai commi 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21" sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 5, 5bis, 5ter, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 così come modificata dal comma 1 del presente articolo non si applicano alla Provincia di Belluno che opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".

Art. 69

Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio".

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituito:

"3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 50 del 1993 è inserito il seguente:

"3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali, è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento."

Art. 70**Piani regionali di controllo della fauna.**

1. Nelle more della istituzione di un Servizio regionale che assicuri la pianificazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo correlate alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale.

2. Ai fini della realizzazione dei Piani regionali di controllo di cui al comma 1, i singoli Corpi o Servizi di polizia provinciale possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.

Art. 71**Misure per il contenimento del cormorano (*Phalacrocorax carbo*).**

1. La Regione del Veneto nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della fauna ittica, della biodiversità delle specie autoctone e della conservazione dell'equilibrio tra le specie, interviene per concorrere alle iniziative di contenimento delle popolazioni di cormorano (*Phalacrocorax carbo*) presenti sul territorio regionale mediante la predisposizione del Piano regionale triennale nelle more delle linee guida di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, previo parere della competente Commissione consiliare, emana linee guida stabilendo in particolare:

- a) contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 1;
- b) compiti di Regione, Città metropolitana di Venezia, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni dei produttori ittici e realtà associative organizzate;
- c) metodologie di monitoraggio delle popolazioni di cormorano da parte delle province e città metropolitana;
- d) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori autorizzati alle attività di cui al comma 4.

3. Il contenimento del cormorano avviene secondo le modalità disciplinate dalle linee guida regionali di cui al comma 2, in ogni periodo dell'anno, con esclusione del periodo di riproduzione, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio":

- a) armi comuni da sparo;
- b) metodi e strumenti, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;
- c) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.

4. Le province e la Città metropolitana di Venezia, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 3, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:

- a) la polizia provinciale e locale;
- b) gli agenti venatori volontari;
- c) le guardie giurate;
- d) gli operatori della vigilanza idraulica;
- e) i proprietari o conduttori di aziende vallive dedite all'acquacoltura e fondi agricoli;
- f) i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria;

g) altri soggetti all'uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana di Venezia.

5. Il contenimento del cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

6. Le province e la Città metropolitana di Venezia sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento del cormorano e attuano il Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 1.

7. Le province e la Città metropolitana di Venezia, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento del cormorano indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

CAPO VIII

Disposizioni generali in materia di attività motoria - sportiva

Art. 72

Modifiche dell'articolo 21 "Palestre della Salute" della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

1. L'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Palestre della salute.

1. *La Regione, in aderenza alle programmazioni nazionali e internazionali in materia di prevenzione, promuove e diffonde la pratica dell'esercizio fisico, anche attraverso la prescrizione, nelle persone con patologie croniche.*

2. *I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato sono da svolgersi, su prescrizione o su consiglio medico, sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, dette "palestre della salute", riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.*

3. *La Giunta regionale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell'esercizio fisico di cui al comma 2."*

CAPO IX

Disposizioni finali

Art. 73

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 74

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 giugno 2016

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche economiche

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso"

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso"

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"

Art. 3 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 4 - Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

SEZIONE IV - Modifiche della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "

Art. 5 - Modifiche del titolo e della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "

Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "

Art. 7 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "

Art. 8 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "

Art. 9 - Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "

Art. 10 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "

Art. 11 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "

Art. 12 - Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "

CAPO II - Disposizioni in materia di turismo

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

Art. 13 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

Art. 14 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

Art. 15 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

- Art. 16 - Modifiche dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 17 - Modifiche dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 18 - Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 19 - Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 20 - Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 21 - Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 22 - Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 23 - Modifiche dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 24 - Proroga del termine previsto dall'articolo 51 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

SEZIONE II - Modifica della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"

- Art. 25 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" e successive modificazioni"

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 39 "Disciplina delle associazioni pro-loco"

- Art. 26 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni pro-loco"

SEZIONE IV - Fondi in materia di turismo

- Art. 27 - Fondi di rotazione e di garanzia e controgaranzia del turismo

CAPO III - Disposizioni in materia di cultura

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto"

- Art. 28 - Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto"

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

- Art. 29 - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

- Art. 30 - Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

- Art. 31 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

- Art. 32 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

- Art. 33 - Modifiche del Titolo VI e dell'articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

- Art. 34 - Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete "I.R.V.V." "

- Art. 35 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "I.R.V.V." "

CAPO IV - Disposizioni in materia di diritto allo studio

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio"

- Art. 36 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio"

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"

- Art. 37 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"

CAPO V - Disposizioni in materia di politiche del lavoro

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Art. 38 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Art. 39 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Art. 40 - Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Art. 41 - Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

CAPO VI - Disposizioni in materia di agricoltura

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 42 - Modifiche del titolo e della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 43 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 44 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 45 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 46 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 47 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 48 - Disposizioni transitorie

Art. 49 - Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 50 - Modifiche dell'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali". 12

Art. 51 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali"

SEZIONE IV - Modifica della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"

Art. 52 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"

SEZIONE V - Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale

Art. 53 - Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale

CAPO VII - Disposizioni in materia di caccia e pesca

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

Art. 54 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

Art. 55 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

Art. 56 - Modifica dell'articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

Art. 57 - Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

Art. 58 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

Art. 59 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

Art. 60 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

Art. 61 - Modifiche dell'articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

Art. 62 - Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

Art. 63 - Modifiche dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

SEZIONE II - Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica e modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

Art. 64 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 65 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

Art. 66 - Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

Art. 67 - Modifiche dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

Art. 68 - Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

Art. 69 - Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

Art. 70 - Piani regionali di controllo della fauna

Art. 71 - Misure per il contenimento del cormorano (*Phalacrocorax carbo*)

CAPO VIII - Disposizioni generali in materia di attività motoria - sportiva

Art. 72 - Modifiche dell'articolo 21 "Palestre della Salute" della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva"

CAPO IX - Disposizioni finali

Art. 73 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 74 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 aprile 2016, n. 4/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 aprile 2016, dove ha acquisito il n. 138 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 19 maggio 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 giugno 2016, n. 18.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione”, all’articolo 2, comma 6, prevede che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa normativa vigente.”.

Il presente disegno di legge, concernente “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”, contiene disposizioni in materie di competenza della Terza Commissione consiliare, che non comportano variazioni di entrata e di spesa.

In particolare, il disegno di legge in esame, modificato in sede istruttoria dalla commissione, introducendo anche alcune disposizioni in materia di caccia e di sport, si compone, complessivamente, di 59 articoli, oltre alla clausola di neutralità finanziaria e alla dichiarazione d’urgenza ed è articolato in otto Capi come di seguito evidenziati.

Il Capo I - articoli da 1 a 12 - recante disposizioni in materia di Politiche economiche si compone di quattro Sezioni che intervengono su:

- legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati all’ingrosso”;
- legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva di carburanti”;
- legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Veneto””.

Il Capo II - articoli da 13 a 25 - recante disposizioni in materia di turismo si compone di due Sezioni che intervengono su:

- legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
- fondi di rotazione in materia di turismo.

Il Capo III - articoli da 26 a 33 - recante disposizioni in materia di cultura si compone di tre Sezioni che intervengono su:

- legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”;
- legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”;
- legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto regionale per le Ville Venete “IRVV””.

Il Capo IV - articoli da 34 a 38 - recante disposizioni in materia di politiche del lavoro si compone di due Sezioni che intervengono su:

- legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario
- legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

Il Capo V - articoli da 39 a 48 - recante disposizioni in materia di agricoltura si compone di tre Sezioni che intervengono su:

- legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità";
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
- misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.

Il Capo VI - articoli da 49 a 58 recante disposizioni in materia di pesca e caccia si compone di due sezioni che intervengono su:

- legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";
- legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio.

Il Capo VII - articolo 59 - reca Disposizioni in materia di attività motoria".

Il Capo VIII, infine, per le disposizioni finali.

Di seguito si riporta una relazione che esplica le ragioni che motivano la scelta a procedere nella introduzione di norme o nella modifica delle disposizioni attualmente in vigore articolo per articolo

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche economiche

Sezione I - Modifiche della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso"

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso".

Con l'attuale normativa la gestione dei mercati all'ingrosso può avvenire attraverso aziende speciali o aziende consortili tra enti locali territoriali ovvero può essere affidata, dagli enti istitutori, a consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali ed altri enti pubblici o di diritto pubblico e cooperative ed associazioni di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, purché la partecipazione maggioritaria appartenga agli enti pubblici territoriali.

Con la modifica proposta al comma 1, si consente agli enti locali di gestire i mercati all'ingrosso attraverso la costituzione di consorzi tra enti locali ed altri enti pubblici anziché solamente mediante aziende consortili tra enti locali territoriali, così come previsto dalla normativa generale sui consorzi contenuta nel testo unico degli enti locali.

Con la modifica di cui al comma 2, invece, in analogia a quanto previsto da altre Regioni (quali Piemonte, Liguria, Toscana e Marche) si consente che negli enti, consorzi e società di gestione dei mercati all'ingrosso cui partecipano anche soggetti di diritto privato, la partecipazione maggioritaria, pur rimanendo pubblica, non debba necessariamente appartenere all'ente pubblico territoriale.

Sezione II - Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"

Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Il comma introduce la nuova categoria dei carburanti carburante a basso impatto ambientale, nella quale sono ricompresi, oltre a gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) e gas naturale (metano), anche gli altri carburanti eco-compatibili che si renderanno disponibili sul mercato, fra i quali l'idrogeno, le miscele idrogeno e gas naturale, il bioetanolo ed i carburanti provenienti da biomassa.

Art. 3 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Il comma, al fine di favorire l'aumento del parco circolante alimentato da carburanti a ridotto impatto ambientale, introduce la possibilità di realizzare impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione eroganti esclusivamente ecosostenibili anche in deroga ai requisiti previsti per gli impianti di distribuzione di carburanti ordinari, assicurando in tal modo una maggiore diffusione dei carburanti ecocompatibili e di sistemi per l'autosufficienza energetica e rispondendo direttamente alla necessità di interventi immediati e fattibili sul fronte delle politiche ambientali e del risparmio energetico.

Sezione III - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 4 - Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Con la modifica proposta si attribuisce alla Giunta regionale la definizione della ripartizione delle risorse e delle relative modalità di erogazione, sentita la competente commissione consiliare in merito ai criteri generali di erogazione delle risorse assegnate al fondo.

Sezione IV - Modifiche della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"

Art. 5 - Modifiche al titolo e alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto".

La modifica della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 si rende necessaria a seguito di alcune osservazioni ricevute dalla Commissione europea, durante la procedura di notifica del progetto di disciplinare d'uso del marchio regionale "Qualità Garantita dalla Regione Veneto", avvenuta il 15 settembre 2014 ai sensi della Direttiva 98/34/CE.

La Commissione europea il 2 aprile 2015, a seguito dell'esame della documentazione inviata, ha emesso un parere circostanziato, ovvero alcune osservazioni in merito alla compatibilità delle disposizioni regionali con la normativa comunitaria. Si evidenzia che tra le richieste vi è anche la modifica della denominazione del marchio: la denominazione "Qualità Veneto" è stata sostituita con "Qualità Garantita dalla Regione Veneto".

La Commissione ritiene, infatti, che il luogo di origine di un prodotto non sia di per sé garanzia di qualità dello stesso. La Regione Veneto ha ritenuto di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione. Infatti, con nota del 24 aprile 2015, la Commissione europea ha comunicato di ritenere soddisfacente la reazione della Regione, pertanto si è provveduto, con deliberazione di Giunta regionale 14 maggio 2015, n. 778, ad approvare il disciplinare d'uso del Marchio.

Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto".

La modifica proposta alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è diretta a ridurre i tempi delle procedure operative ed amministrative di gestione del marchio regionale, promuovendone la diffusione.

Si precisa che i contenuti dell'articolo 6 di cui si propone l'abrogazione sono stati integrati nell'articolo 11.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto".

Le modifiche proposte alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 sono dirette a ridurre i tempi delle procedure operative ed amministrative di gestione del marchio regionale, promuovendone la diffusione.

Si precisa che con DGR 14 maggio 2015, n. 778 è già stato approvato il "Manuale d'uso del marchio "Qualità garantita dalla Regione Veneto".

Art. 8 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto".

La modifica proposta alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è diretta a ridurre i tempi delle procedure operative ed amministrative di gestione del marchio regionale, promuovendone la diffusione.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto".

Le modifiche proposte alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 sono dirette a ridurre i tempi delle procedure operative ed amministrative di gestione del marchio regionale, promuovendone la diffusione.

Si precisa che si prospetta di integrare nell'articolo 11 i contenuti dell'art. 6 di cui si propone l'abrogazione.

Art. 10 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto".

La modifica proposta alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è diretta a ridurre i tempi delle procedure operative ed amministrative di gestione del marchio regionale, promuovendone la diffusione.

Art. 11 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto".

La modifica proposta alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 1 è diretta a ridurre i tempi delle procedure operative ed amministrative di gestione del marchio regionale, promuovendone la diffusione.

Art. 12 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto".

Le modifiche della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 si rendono necessarie a seguito di alcune osservazioni ricevute dalla Commissione europea, durante la procedura di notifica del progetto di disciplinare d'uso del marchio regionale "Qualità Garantita dalla Regione Veneto", avvenuta il 15 settembre 2014 ai sensi della Direttiva 98/34/CE.

Si propone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 18 in quanto l'obbligo ivi previsto non trova fondamento in alcuna norma comunitaria e la stessa Commissione non ha richiesto alcuna comunicazione riguardo le iniziative di cui all'art. 11.

CAPO II - Disposizioni in materia di turismo

Sezione I - Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

Gli articoli 13 e 16 del progetto di legge modificano rispettivamente l'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e l'articolo 16 "Modifiche all'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Si ritiene opportuno che la competenza a ricevere la comunicazione delle locazioni turistiche di cui agli articoli 13 e 27 bis della l. r. n. 11/2013 non sia più attribuita ai Comuni ma venga attribuita alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, in quanto Enti già competenti a ricevere i dati statistici del turismo per le strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari ed in quanto amministrazioni mediamente meglio organizzate e strutturate per la trasmissione dei dati turistici rispetto a molti Comuni. Nel corso del 2015, infatti, si sono rilevati risultati diversi in termini di efficienza nella gestione dei dati delle locazioni turistiche da parte dei diversi Comuni, rendendo opportuna una riorganizzazione delle modalità di trasmissione dei suddetti dati di interesse turistico, secondo i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In tal modo si facilita il procedimento del flusso dei dati turistici e si esonerano i Comuni da un adempimento del tutto nuovo rispetto alle loro competenze istituzionali.

Il Comune, in quanto Ente territorialmente più vicino agli alloggi dati in locazione turistica, mantiene comunque le funzioni di vigilanza sulle citate strutture.

Il comma 2 dell'articolo 16, aggiunge, inoltre, che l'accertamento comunale delle violazioni degli obblighi dei locatori turistici potrà avvenire anche su segnalazione della Città metropolitana o della Provincia in quanto enti competenti a ricevere i dati delle locazioni turistiche e quindi in grado di rilevare eventuali omissioni o incoerenze nella trasmissione dei dati, tali da giustificare un controllo da parte del Comune.

Art. 14 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Si propone di recepire nell'ordinamento regionale i marina resort, rinviando, per la loro specifica disciplina, ad un provvedimento della Giunta regionale. In particolare, tale provvedimento dovrà prevedere i requisiti necessari per la configurazione delle strutture in esame quali strutture ricettive all'aria aperta stabiliti previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 11 febbraio 2016, n. 21.

Art. 15 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

La proposta di norma ha la finalità di aumentare la diversificazione dell'offerta turistica, recependo nel Veneto forme di ospitalità in edifici galleggianti, già presenti da molti anni nei Paesi Bassi ed in Gran Bretagna. La fattispecie configura un'attività ricettiva che può rientrare nella definizione di cui all'art. 2 della L.R. n. 11/2013, ma che non è disciplinata dagli articoli 23 e seguenti della citata legge regionale, perché i suddetti articoli disciplinano solo strutture ricettive situate in edifici o in terreni. Si ricorda che nel caso delle navi destinate al trasporto dei turisti, lo Stato ha definito i relativi requisiti di navigabilità tramite gli articoli 164-168 del codice della navigazione. Si ritiene che la Regione del Veneto, nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di turismo, non possa disciplinare le navi destinate al trasporto dei turisti, poiché le citate navi possono comunque uscire dal territorio regionale e vi è già una disciplina statale dei loro requisiti, ma possa disciplinare le strutture ricettive situate permanentemente nel Veneto, sia in beni immobili, sia in beni reputati immobili, quali gli edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione, come previsto dal comma 2 dell'art. 812 del codice civile. Conseguentemente, una nave, non destinata al trasporto dei turisti ma ad essere saldamente assicurata alla riva o all'alveo in modo permanente per la sua utilizzazione, diventa un edificio galleggiante ed è reputata un bene immobile (Consiglio di Stato, sez. VI, 21.9.2006 n.5547). Si deduce che l'edificio galleggiante può essere sede di una struttura ricettiva disciplinabile dalla legislazione turistica regionale. Si osserva che pure la struttura ricettiva situata in un edificio galleggiante dovrà rispettare le prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e le norme per la sicurezza degli impianti, come previsto per tutte le strutture ricettive al comma 2 dell'art. 23 della L.R. n. 11/2013. Si rileva che la struttura ricettiva situata in un edificio galleggiante non può essere chiusa in un'area recintata (come previsto per le strutture ricettive all'aperto dall'art. 26 della L.R. n.11/2013) e quindi non può nemmeno essere classificabile tra le suddette strutture ricettive. Per evitare una offerta turistica di qualità superiore nelle dipendenze rispetto all'edificio ricettivo principale, si ritiene perciò che la struttura ricettiva situata in un edificio galleggiante non possa avere dipendenze alberghiere situate in edifici incorporati al terreno, come previsto per le strutture ricettive alberghiere dall'art. 24 della L.R. n. 11/2013. Conseguentemente si esclude la classificazione della struttura ricettiva situata in un edificio galleggiante tra le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 24 della L.R. n. 11/2013. Poiché la struttura ricettiva situata in un edificio galleggiante, per i motivi esposti, non può essere classificata né tra le strutture ricettive all'aperto, né tra quelle alberghiere, essa può essere classificata solo tra le strutture ricettive complementari previste dall'art.27 della L.R. n. 11/2013. Considerato che gli spazi, le dotazioni ed i servizi offerti ai turisti in un edificio galleggiante possono essere diversi rispetto a quelli normalmente presenti in un edificio incorporato al terreno, sorge l'esigenza di una speciale disciplina turistica per le strutture ricettive complementari situate in edifici galleggianti. Si propone, quindi, che la Giunta regionale, con propria deliberazione, possa prevedere i requisiti di apertura ed esercizio, nonché di classificazione di tali strutture ricettive.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Si ritiene che l'ospitalità diffusa possa essere uno strumento di coordinamento e di promozione dell'offerta turistica, in grado di creare occasioni di lavoro e quindi di evitare lo spopolamento di centri urbani situati non solo in aree di montagna ma anche in aree pedemontane e collinari; conseguentemente si propone di allargare l'ambito territoriale dell'ospitalità diffusa anche al Sistema turistico tematico "Pedemontana e colli".

Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Per ragioni di identificazione e promozione turistica di un particolare tipo di ospitalità diffusa composta da una offerta di più

strutture ricettive complementari, si propone di consentire la facoltà di utilizzare al posto della denominazione generica “ospitalità diffusa”, quella più specifica di “alloggio turistico diffuso”.

Art. 19 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

Si ritiene opportuno consentire alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, di approvare una disciplina speciale di classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari, situate in ville venete ed in altri edifici dotati di speciali vincoli in considerazione del loro particolare interesse storico, che tenga conto dei suddetti vincoli nella individuazione dei requisiti strutturali per la classificazione turistica.

Art. 20 - Modifica all'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

La norma proposta ha il fine di aumentare la tutela del diritto del turista alla corretta informazione sulle strutture ricettive, rafforzando la frequenza e la qualità dei controlli pubblici anche attraverso la verifica delle informazioni postate nei moderni mezzi di comunicazione dell'offerta ricettiva al turista.

A tale scopo si prevede che le province e la Città metropolitana di Venezia effettuino i controlli sulle informazioni relative alla classificazione ed ai periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive anche con riferimento a quanto pubblicato nei siti internet di prenotazione ricettiva. Si rileva infatti che i suddetti siti internet – sia di proprietà dei titolari delle strutture ricettive, sia di proprietà di intermediari incaricati di ricevere la prenotazione – sono diventati la principale fonte di informazione del turista e quindi necessitano di una particolare vigilanza pubblica.

Art. 21 - Modifica all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

Si prevede che anche le strutture che promuovono in internet, mediante le piattaforme digitali e lo sfruttamento dell'economia della condivisione, l'alloggio e la fornitura di servizi turistici debbano soggiacere alle norme e prescrizioni stabilite dalla legge regionale in materia di turismo, e ciò per quanto concerne i requisiti minimi per la classificazione, le comunicazioni dei dati turistici, l'iscrizione all'anagrafe regionale, ecc. secondo quanto specificatamente previsto dalla normativa per le diverse tipologie ricettive, pena l'applicazione delle sanzioni espressamente contemplate dall'articolo 49 della legge regionale 11 del 2013.

Art. 22 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

La legge regionale n. 11 del 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” ha introdotto l'obbligo di classificazione anche per quelle tipologie di strutture ricettive, come ad esempio i bed & breakfast, che, ai sensi della precedente legge regionale n. 33 del 2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, non erano soggette a questo procedimento.

In particolare, alcune delle strutture ricettive di cui sopra hanno dovuto, per adeguarsi alle disposizioni di cui alla l.r. n. 11/2013 ed alle successive delibere di attuazione, rinnovare l'immobile e procedere ad importanti interventi strutturali e dotazionali.

Di conseguenza, i termini finali concessi per classificarsi, diversificati a seconda della tipologia ricettiva, risultano attualmente troppo stringenti per molti titolari delle strutture ricettive.

La proposta di modifica normativa mira a soddisfare l'esigenza, anche per motivi di semplificazione procedimentale, di uniformare le scadenze dei termini finali dei procedimenti di classificazione delle varie tipologie di strutture ricettive attualmente diversificati e, allo stesso tempo, assicurare ai titolari delle stesse l'opportunità di un periodo più ampio di adeguamento ai nuovi requisiti di classificazione, anche per consentire agli operatori turistici di effettuare i necessari investimenti.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone che il termine per classificare le strutture ricettive turistiche, già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale n. 33/2002, sia fissato nella data del 31 marzo 2017.

Inoltre, si ritiene opportuno proporre che le medesime strutture ricettive possano, su espressa richiesta, ottenere una proroga del suddetto termine del 31 marzo 2017 per presentare la domanda di classificazione, rispettivamente di sei mesi oppure di ventiquattro mesi purché ricorrano i seguenti motivi:

- per forza maggiore: sei mesi;
- per i procedimenti edilizi, ambientali e di prevenzione incendi iniziati prima del 31 marzo 2017 e non ancora conclusi: ventiquattro mesi.

Art. 23 - Modificazioni ed integrazioni alla strumentazione finanziaria della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

Il comma 1 dell'art.32 della l.r.n.6/2015 persegue il fine di accrescere la competitività delle imprese del settore turistico, stabilendo che le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” siano introitate al bilancio regionale nell'upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione”.

Per lo stesso fine di accrescere la competitività delle imprese del settore turistico, le risorse, derivanti dal piano annuale dei rientri dal citato fondo di rotazione, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria anche della linea di spesa della promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici e promozione economico-feristica del settore primario.

Art. 24 - Proroga del termine previsto dall'articolo 51 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

La norma in esame si rende opportuna per consentire, senza oneri a carico della Regione, il completamento del riassetto organizzativo previsto dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, non ancora ultimato dalla Città metropolitana di Venezia e dalla provincia di Verona.

Sezione II - Fondi di rotazione in materia di turismo

Art. 25 - Fondi di rotazione e di garanzia e controgaranzia del turismo.

La norma in esame si rende opportuna per ovviare alla situazione di disparità in cui si trovano gli operatori turistici rispetto a quelli di altri settori economici. Infatti la Regione del Veneto ha avviato le attività volte ad affidare con le procedure di evidenza pubblica la gestione dei fondi di rotazione e garanzia gestiti dalla Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. e ha contestualmente prorogato in capo a detta società la gestione di tali fondi per il tempo di svolgimento delle procedure di gara; i fondi di rotazione e di garanzia e controgaranzia del turismo non hanno potuto però essere oggetto di tale proroga, perché abrogati dalla legge regionale n. 11/2013 e rispettivamente nuovamente istituiti dalla stessa legge regionale n.11/2013 (articolo 45, fondo di rotazione) e dalla legge regionale n. 7/2016 (articolo 6, fondo di garanzia). L'affidamento qui previsto è quindi di carattere assolutamente temporaneo e cesserà con la conclusione delle procedure di individuazione del nuovo soggetto gestore dei fondi regionali.

CAPO III - Disposizioni in materia di cultura

Sezione I - Modifiche della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto"

Art. 26 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto".

Le modifiche all'articolo 6, che prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale di un Piano annuale di attività di film commission, oltre a introdurre una diversa titolazione, hanno lo scopo di accelerare i tempi di approvazione del programma di attività di film commission. Con la legge vigente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio viene approvato il Piano annuale degli interventi relativi alla promozione della cultura cinematografica ed entro i successivi ulteriori novanta giorni deve essere approvato il piano annuale di attività di film commission. Con le modifiche che si intendono introdurre, il piano di attività di film commission viene legato direttamente all'approvazione della legge di bilancio e i suoi tempi di approvazione ridotti a trenta giorni. L'attività di film commission viene incentrata sulle sue caratteristiche primarie e peculiari, sfrondandola da ambiti che si sono rivelati di difficile applicazione.

Sezione II - Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

Art. 27 - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

Si propone l'abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 50/1984 "Norme in materia di Musei, Biblioteche e Archivi di enti locali o di interesse locale", che prevede l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione regionale per i prestiti di opere d'arte, sia per adeguare il testo a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137" che non assegna alcun potere autorizzativo alle Regioni in materia di prestito di opere d'arte da parte di Musei di enti locali o di interesse locale, sia per semplificare una procedura che sino ad oggi prevedeva un inutile duplicato costituito dalla richiesta di autorizzazione regionale che si aggiungeva alla richiesta di autorizzazione alle soprintendenze competenti per materia e territorio.

Art. 28 - Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Si propone l'abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale n. 50/1984 "Norme in materia di Musei, Biblioteche e Archivi di enti locali o di interesse locale", che prevede l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione regionale per il restauro di beni culturali, sia per adeguare il testo a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137" che non assegna alcun potere autorizzativo alle Regioni in materia di restauro di beni culturali, sia per semplificare una procedura che sino ad oggi prevedeva un inutile duplicato costituito dalla richiesta di autorizzazione regionale che si aggiungeva alla richiesta di autorizzazione alle soprintendenze competenti per materia e territorio.

Art. 29 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Si propone la modifica dell'articolo 18 della legge regionale n. 50/1984 "Norme in materia di Musei, Biblioteche e Archivi di enti locali o di interesse locale", che prevede l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione regionale per l'organizzazione di mostre di materiale storico e artistico, sia per adeguare il testo a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137" che non assegna alcun potere autorizzativo alle Regioni in materia di organizzazione di mostre di materiale storico -artistico, sia per semplificare una procedura che sino ad oggi prevedeva un inutile duplicato costituito dalla richiesta di autorizzazione regionale che si aggiungeva alla richiesta di autorizzazione alle soprintendenze competenti per materia e territorio. Si prevede altresì, in luogo della richiesta di autorizzazione, un opportuno obbligo di comunicazione alla Regione in capo agli enti organizzatori e si conferma la possibilità per la Regione di concedere

contributi agli enti organizzatori di mostre di materiale storico e artistico. Si prevede, infine, visto il mancato potere autorizzativo della Regione, l'abrogazione del procedimento previsto dall'articolo 18, comma 4, che contemplava il parere della Commissione consultiva sulle istanze di autorizzazione.

Art. 30 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Si propone la modifica dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di Musei, Biblioteche e Archivi di enti locali o di interesse locale" per recepire la recentissima normativa statale – decreto-legge n. 78/2015 convertito nella legge n. 125/2015 (articolo 16, comma 1 sexies, lettera b), 1) e 2) - che:

- ha modificato la normativa sulla tutela dei beni culturali di cui all'articolo 5 del Codice dei Beni Culturali (decreto legislativo n. 42/2004), abrogando la norma che attribuiva alle regioni le funzioni di tutela sui beni librari non appartenenti allo Stato e riattribuendo detta funzione allo Stato stesso,

- ha previsto che la funzione di tutela dei beni librari non appartenenti allo Stato possa essere esercitata dalle regioni, sulla base di specifici accordi od intese con il Ministero competente e previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Art. 31 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Si propone l'integrazione del testo dell'art. 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di Musei, Biblioteche e Archivi di enti locali o di interesse locale", aggiungendo relativamente alla attività di formazione il riferimento agli archivisti, colmando quella che verosimilmente è stata una dimenticanza ab origine del legislatore.

Art. 32 - Modifica all'articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Considerato che il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi previsti per Musei, Biblioteche e Archivi dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di Musei, Biblioteche e Archivi di enti locali o di interesse locale", ovvero il 30 settembre di ogni anno, non ha consentito in questi ultimi anni di rispettare il termine assegnato al procedimento, stanti le tardive approvazioni del bilancio avvenute sistematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo, e considerata altresì la nuova normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e quindi le nuove disposizioni in materia di impegni e liquidazioni dei contributi, si propone la modifica del termine di presentazione delle citate istanze, portandolo al 31 gennaio dell'esercizio finanziario cui fanno riferimento le domande.

Sezione III - Modifiche della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete "I.R.V.V." "

Art. 33 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "I.R.V.V." "

La seguente proposta di modifica dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n.63 " Norme per l'Istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete "IRVV" viene formulata, nelle more della futura legge regionale di riordino organico degli enti e società regionali, al fine di adeguare la citata legge regionale n. 63/1979 a quanto disposto dall'articolo 18 della legge regionale 47/2012, secondo il quale: "gli enti, aziende ed agenzie regionali, anche economici o con personalità giuridica di diritto privato, ove non già costituiti in forma monocratica, devono ridurre gli organi di amministrazione e di controllo in misura non superiore a cinque componenti e gli organi del collegio dei revisori in misura non superiore a tre componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010 e dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214 del 2011. Tale riduzione si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento dello Statuto. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli".

Si tratta quindi un'ipotesi di modifica di minima che persegue l'obiettivo di ottemperare ad una puntuale prescrizione normativa regionale, che a sua volta dà attuazione alla normativa statale.

In particolare, si propone la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'IRVV, portandolo da 7 a 5, numero massimo consentito dalla legge regionale n. 47/2012, come segue: si riduce da 3 a 2 il numero dei membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto e si elimina la previsione di un membro designato dalla sezione veneta dell'ANCI d'intesa con la sezione del Friuli Venezia Giulia, mentre resta inalterata la restante composizione del CdA dell'IRVV.

La presente proposta, garantendo la rappresentanza della regione del Veneto (Presidente e due componenti), della regione Friuli Venezia Giulia (intesa sulla proposta di Presidente formulata dal Presidente della Giunta regionale e un componente designato direttamente) e dei proprietari (espressione di democrazia partecipativa), salvaguarda nella sostanza gli equilibri che connotano l'attuale impianto della legge regionale n. 63/1979.

Infine, si propone inoltre:

- al comma 3, la previsione di soli due mandati per i componenti del Consiglio di amministrazione, analogamente ad altre previsioni legislative regionali relative a CdA di enti e agenzie regionali;

- al comma 5, che l'intesa per la nomina del Commissario avvenga con la Regione Friuli Venezia Giulia che in via autonoma deciderà quale organo sarà deputato ad effettuare l'intesa con la Giunta regionale del Veneto.

CAPO IV - Disposizioni in materia di politiche del lavoro

Sezione I - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"

Art. 34 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".

Il trattamento economico dei Direttori degli ESU è disciplinato dall'articolo 14, comma 4, della L.R. 07/04/1998, n. 8, il quale dispone che: "Il trattamento economico del Direttore è parametrato a quello riservato ai Dirigenti regionali delle Unità di Progetto di cui alla L.R. 10/01/1997, n. 1 ed è differenziato in relazione al numero degli studenti di riferimento:

- a) 90% della retribuzione sino a 20.000 studenti;
- b) 95% della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;
- c) 100% della retribuzione oltre 40.000 studenti."

Le Unità di Progetto sono state previste e disciplinate dall'articolo 17 della L.R. 10/01/1997, n. 1, abrogato, poi, successivamente per effetto dell'art. 33 della L.R. 31/12/2012, n. 54.

Con la citata L.R. 31/12/2012, n. 54, modificata di recente con Legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016, si è ridisegnata l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture, l'assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali espressi dalla Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e dal Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche".

L'articolata e complessa evoluzione che ha riguardato le strutture regionali, rende sostanzialmente superato il riferimento dell'art. 14 della L.R. 07/04/1998, n. 8 alle Unità di Progetto, oggi non più previste, come parametro di riferimento per la determinazione da parte degli ESU delle retribuzioni tabellari dei Direttori.

Pertanto si ritiene di prevedere che il trattamento economico dei Direttori sia parametrato a quello previsto per i Dirigenti di Direzione di cui all'articolo 12 della L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 e sia differenziato, come previsto dall'art. 14, comma 4 della L.R. 07/04/1998, n. 8, in relazione al numero degli studenti di riferimento:

- a) 90% della retribuzione sino a 20.000 studenti;
- b) 95% della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;
- c) 100% della retribuzione oltre 40.000 studenti.

Inoltre si stabilisce che la retribuzione di risultato da attribuire ai Direttori non debba superare il limite massimo del 10% dello stipendio annuo.

A tali determinazioni si è giunti tenendo conto, come già previsto per le Sezioni dalla citata DGR n. 2612 del 30/12/2013:

- a. della complessità organizzativa e gestionale degli ESU;
- b. dell'entità delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a loro disposizione;
- c. della dimensione e della rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni delle attività svolte.

La norma proposta definisce i nuovi criteri per determinare in modo omogeneo e univoco il trattamento economico dei Direttori degli ESU, in coerenza con il nuovo quadro normativo sopra illustrato. E consente altresì di perseguire efficacemente il contenimento ed il controllo della spesa ponendo dei precisi limiti nella determinazione dei compensi spettanti ai Direttori degli ESU.

Sezione II - Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Gli articoli 35, 36, 37 e 38 del PdL in esame propongono alcune modifiche alla legge regionale 13 marzo 2009 n. 13, legge che detta "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e regola, in buona sostanza, le politiche regionali in materia di lavoro.

Interessati dalle modifiche sono gli articoli 2, 3, 13 e 28 avuto riguardo a due temi trasversali: l'adeguamento dei servizi in chiave telematica e la semplificazione/integrazione delle funzioni in questa fase di transizione istituzionale, normativa e economico-sociale, avuto riguardo anche ai processi di riconversione e di reindustrializzazione in atto sul nostro territorio.

Gli articoli della legge n. 3 citata interessati dalle modifiche sono rispettivamente:

- funzioni della Regione in materia di politiche del lavoro (art. 2),
- funzioni delle Province (in termini parziale abrogazione) (art. 3),
- funzioni di Veneto Lavoro (art. 13),
- Sistema Informativo Lavoro Veneto (art. 28).

Le modifiche all'art. 2, 13 e 28 prevedono, innanzitutto, l'estensione alla forma telematica delle attività di coordinamento e di servizio che possono essere svolte dalla Regione - in termini generali - sia, più specificamente, da Veneto Lavoro, anche attraverso il Sistema Informativo Lavoro in gestione appunto all'Ente strumentale (con il nodo Borsalavoro e il portale regionale ClicLavoro Veneto).

In secondo luogo, un'ulteriore modifica degli articoli 2 e 13 introduce un riferimento più preciso alle azioni che mirano a promuovere sinergie tra le politiche del lavoro e gli interventi per il rilancio e la reindustrializzazione del sistema veneto in questa fase di profonda trasformazione non solo istituzionale ma anche e soprattutto del tessuto economico-produttivo e sociale. In quest'ottica

infatti i migliori risultati in termini di recupero di posti di lavoro può essere garantito solo con politiche che sul territorio favoriscano i processi di tenuta e di rinnovamento imprenditoriale.

L'articolo 3 della legge n. 3/2009 riguarda le funzioni delle Province. In questo caso, in attesa della riforma complessiva del sistema e della piena attuazione di quanto prevede la recente legge regionale 19/2015, la modifica proposta espunge dalle funzioni attuali delle Province due funzioni secondarie che riguardano la gestione dei tavoli sulla cassa integrazione straordinaria e sui contratti di solidarietà, che sono temporaneamente riportate in capo alla Regione, in attesa del completamento della riforma.

CAPO V - Disposizioni in materia di agricoltura

Sezione I - Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 39 - Modifiche al titolo e alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Con questa modifica viene precisato il campo di applicazione della legge, utilizzando la terminologia prevista dalle norme di settore dell'Unione europea.

Art. 40 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Le modifiche dell'articolo 2 hanno per oggetto l'adeguamento al vigente regolamento dell'Unione europea sullo sviluppo rurale (comma 1), l'eliminazione della convenzione tra Regione e ciascun concessionario del marchio regionale, ritenuta non necessaria (comma 2), l'attribuzione alla Giunta regionale della funzione di definire i requisiti minimi per la costituzione del consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio e le condizioni di operatività del medesimo (comma 3).

Art. 41 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Con questa modifica viene aggiornato il riferimento normativo della procedura d'informazione alla Commissione europea nel campo delle regolamentazione tecniche.

Art. 42 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Con la modifica dell'articolo 5 viene aggiornata la norma di riferimento per l'accreditamento degli organismi di controllo e certificazione e, in alternativa all'autorizzazione ministeriale già prevista per le DOP-IGP-STG dei prodotti agricoli e alimentari, viene introdotta la possibilità che l'organismo di controllo sia autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per lo svolgimento dell'attività di controllo nel settore della produzione biologica o, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo.

Art. 43 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Con queste modifiche viene inserito il riferimento al regolamento dell'Unione europea in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori (comma 1) e vengono semplificate le modalità di etichettatura dei prodotti a marchio, eliminando l'uso di una dicitura ritenuta poco significativa (comma 2).

Art. 44 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Con questa modifica viene introdotto un riferimento dinamico al vigente regolamento dell'Unione europea sul sostegno allo sviluppo rurale.

Art. 45 - Disposizioni transitorie.

La norma è diretta a disciplinare in via transitoria la validità della concessione dell'uso del marchio per le imprese che non rispondono più ai requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, come modificato dalla legge regionale 27 aprile 2016, n. 13.

Art. 46 - Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Con queste modifiche vengono aggiornati i riferimenti alle vigenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di stato, sia per quanto riguarda il regolamento di applicazione dell'articolo 108 del Trattato che il regolamento di esenzione in agricoltura.

Sezione II - Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

"Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 47 - Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

La conservazione della diversità genetica delle colture deve essere vista come una delle possibili strategie per consentire uno sviluppo agricolo sostenibile e garantire un uso maggiormente conservativo delle risorse. Nei nostri sistemi produttivi, in particolare nel corso degli ultimi decenni, si è verificata una progressiva sostituzione delle vecchie varietà e popolazioni locali con nuove costituzioni più produttive, determinando una erosione genetica che ha di fatto ristretto la variabilità all'interno delle principali specie agrarie. Un ruolo importantissimo nella conservazione e nella protezione di queste antiche varietà e popolazioni locali è svolto in particolare dagli Enti pubblici che operano sul territorio regionale. Al fine di favorire un coordinamento e la conoscenza delle diverse realtà operanti a livello regionale, risulta di fondamentale importanza istituire un elenco a cui possono aderire gli Enti pubblici interessati che svolgono queste attività. Infatti, da una parte l'Amministrazione regionale, senza alcun onere, potrà acquisire una serie di informazioni utili anche al fine dell'attuazione e all'esecuzione di quanto previsto dalla legge 6 aprile 2004, n. 101 "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001"; dall'altra, attraverso la pubblicazione dell'elenco e delle varietà e popolazioni locali presenti presso i diversi centri di conservazione pubblici, permetterà alla cittadinanza delle aree rurali di poter accedere a tali risorse genetiche al fine di sviluppare progetti per un loro recupero e valorizzazione funzionali alla diversificazione delle produzioni e attività agricole, alla competitività delle imprese agricole, all'offerta di produzioni tradizionali, al collegamento tra agricoltura, tradizione e territorio.

Sezione III - Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale

Art. 48 - Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.

Si completa la previsione dell'articolo 35 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che nel dettare norme per la transizione fra i periodi di programmazione dello sviluppo rurale (PSR) 2007 – 2013 e 2014 – 2020, dispone che le quote di cofinanziamento regionale relative a precedenti periodi di programmazione e non utilizzate, sono destinate al cofinanziamento del PSR 2014 – 2020. L'articolo proposto estende la norma anche agli aiuti regionali integrativi.

CAPO VI - Disposizioni in materia di caccia e pesca

Sezione I - Modifiche della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto

Art. 49 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Con la modifica proposta si prevede la possibilità di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di pagamento della tassa di concessione anche mediante esibizione della ricevuta rilasciata su supporto informatico, nel caso di pagamenti effettuati mediante i moderni sistemi di pagamento on-line (ad esempio mediante esibizione della ricevuta conservata su smartphone, tablet, od altro supporto informatico).

Art. 50 - Modifica all'articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Con la proposta di modifica si specifica il regime degli obblighi ittogenici considerato che il Regio Decreto dell'8 ottobre 1933 n.1604 prevede la costruzione, manutenzione e funzionalità di scale di risalita per pesci per tutte le concessioni di derivazioni di acqua pubblica fatti salvi i casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale.

Art. 51 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Con la proposta di modifica si intende togliere qualsiasi dubbio interpretativo sull'effettiva intenzione del legislatore di vietare solamente l'utilizzo di animali vertebrati vivi come esca ma non di vietare l'esca morta.

Art. 52 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La proposta di modifica precisa che la deroga al divieto di pesca nelle acque classificate salmonicole (vigente dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo) concessa nelle zone no-kill si riferisce non solo al mese di ottobre ma anche ai giorni compresi tra l'ultimo lunedì e l'ultimo giorno del mese di settembre.

Art. 53 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La proposta prevede che la definizione puntuale delle nuove competenze di vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie (art.15, comma 1bis) dovrà essere prevista con successiva norma di legge.

Art. 54 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La modifica proposta è necessaria per correggere un'incongruità in quanto non esiste la licenza di pesca professionale di tipo B (la licenza professionale abilita all'esercizio della pesca professionale sia in zona B che in zona C). Di fatto la norma di cui si propone l'abrogazione non è attualmente applicabile.

Art. 55 - Modifiche all'articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La proposta di modifica è diretta ad eliminare ogni riferimento al "carattere di prevalenza" relativamente alla possibilità per l'imprenditore ittico di esercitare l'attività di pescaturismo ed ittiturismo, ciò al fine di allineare la normativa regionale a quanto disposto dall'art. 59 quater della Legge 7 agosto 2012, n. 134 il quale dispone che "Rientrano nelle attività di pesca professionale se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'art. 2, comma, 2 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4" anche le attività di pescaturismo e di ittiturismo.

Art. 56 - Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Con la norma proposta si prevede di modificare il divieto di immissione nelle acque pubbliche di specie ittiche prelevate dai impianti di pesca sportiva all'interno di proprietà private, divieto che non può essere ricompreso, ai fini della trasmissione di patologie, nelle sole specie alloctone ma anche in quelle autoctone.

Sezione II - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

Art 57 - Modifiche all'articolo 14 "Esercizio dell'attività venatoria" della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, viene concesso al cacciatore che pratica la caccia da appostamento fisso di derogare alla scelta di caccia in via esclusiva utilizzando, nel corso di un'intera stagione venatoria, un pacchetto di massimo 15 giornate complessive per esercitare la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria da usufruirsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ciascun anno e limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 5 lettera c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, viene concesso al cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5 lettera c), di usufruire, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di massimo trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

Art. 58 - Modifica dell'articolo 24 "Comprensori alpini" della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

L'articolo 14 comma 10 della legge n. 157 del 1992, come noto, esprime il principio della rappresentanza paritaria delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie, negli organismi di gestione del territorio (nel quale sono altresì rappresentate le associazioni di protezione ambientale) a fini di programmazione dell'esercizio venatorio e gestione della fauna selvatica, riflesso di una impostazione complessiva della legge 157/1992 quale momento di sintesi e di bilanciamento di una pluralità di interessi tutti parimenti rilevanti, da quelli venatori a quelli di protezione della fauna selvatica alle esigenze produttive degli agricoltori.

La Corte costituzionale già ha avuto modo di precisare sul punto come il principio di rappresentatività di cui al sopra citato articolo ha carattere inderogabile (vedi sentenza n. 299 del 2001) ed in particolare che detto principio sotteso alla disposizione in questione nello stabilire "i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale" (vedi sul punto sentenza n. 165 del 2009)

Con riferimento all'ordinamento regionale tale principio è stato recepito, sia con la legge regionale n. 50 del 1993, sia in sede di sua implementazione con i piani faunistici venatori regionale e provinciali che si sono succeduti nel tempo.

In particolare, per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, e con specifico riferimento agli ambiti territoriali di caccia, già con la legge regionale n. 37 del 1997, nel rispetto del soprarichiamato principio di paritaria rappresentanza in seno agli organismi di gestione del territorio, è stata espressamente prevista, in riferimento alla componente venatoria, la equiparazione fra le associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale.

Trattasi, beninteso, di associazioni riconosciute, dovendosi assumere ed intendere tale locuzione di riconoscimento nella sua accezione propriamente giuridica, ovvero associazioni che operano conformando il proprio ordinamento interno a principi democratici e che perseguono finalità ritenute meritevoli dall'ordinamento giuridico.

Analogamente si intende confermare, con riferimento anche agli organismi di gestione della Zona faunistica delle Alpi, ovvero con riferimento ai Comprensori alpini, applicando le disposizioni sopra richiamate, alle quali le Province, in sede di adempimenti di ripartizione della Zona Alpi in comprensori alpini e predisposizione dello statuto tipo (vedi articolo 9 comma 3 della legge regionale n. 50 del 1993) saranno tenute a conformarsi.

CAPO VII - Disposizioni generali in materia di attività motoria

Art. 59 - Modifiche all'articolo 21 "Palestre della Salute" della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva"

Le modifiche proposte mirano a rimuovere problematiche sollevate a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri per meglio distinguere l'attività sanitaria da quella operativa, invece, delle palestre della salute

La Terza commissione consiliare, nella seduta del 19 maggio 2016 ha approvato a maggioranza il progetto di legge con modifiche al titolo e al testo.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta – Lega Nord – Padania (Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi con delega Gianpiero Possamai), Zaia Presidente (Luciano Sandonà con delega Stefano Valdegamberi), Fratelli d' Italia – AN- Movimento per la cultura rurale (Sergio Berlato), Forza Italia (Massimiliano Barison con delega Massimo Giorgetti).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Lista Tosi per il Veneto (Stefano Casali), Movimento 5 stelle (Simone Scarabel).

Incaricato di relazionare in aula il consigliere Sergio Berlato, correlatore il consigliere Graziano Azzalin.

Il parere della Prima commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, è stato espresso in data 25 maggio 2016.”;

Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato ordinamentale 2016, in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura e della pesca”: possiamo definirlo un provvedimento di semplificazione e basta? Per alcuni aspetti sì, per altri invece introduce una serie di norme che non attengono meramente ad aspetti di semplificazione, ma possono essere annoverati nel contesto più ampio del riordino normativo.

È un concetto molto vasto che, al di là dell'aspetto semantico del termine, ha dei limiti ordinamentali, quanto meno nella consuetudine di questo Consiglio. Questa tipologia di provvedimento va ad aggiungere e modificare norme esistenti, pur non potendo contemplare uno stravolgimento di leggi consolidate caratterizzanti l'ordinamento in vigore, per la cui sostanziale modifica riteniamo debba essere mantenuto un iter normale, che preveda sia una istruttoria di Commissione sia le audizioni con tutti i portatori di interessi e quelle istituzioni fondamentali per una efficace implementazioni delle disposizioni stesse.

Da questo punto di vista, quindi, riteniamo non sufficiente quanto indicato nella relazione e cioè l'assenza di variazione finanziaria nelle entrate e nelle spese. In passato, il cosiddetto “Collegato alla Finanziaria” prevedeva una serie di norme sottoposte all'esame della commissione competente, ad una serie di consultazioni, audizioni, valutazioni, cosa che in questo caso non è stata fatta, segnando un grosso limite nel procedimento.

Durante la votazione finale del testo in Commissione, ci siamo astenuti per avere il tempo di approfondire le tante tematiche incluse nel provvedimento e tentare di apportarvi delle migliorie nel corso della discussione in aula con alcuni emendamenti.

Alcuni di questi emendamenti prevedono la soppressione di interi articoli, perché sono talmente profondi nel loro agire che meriterebbero un approfondimento serio e sistematico dell'intero complesso di norme, ma che sia soprattutto soggetto alle dovute e necessarie audizioni.

Sin dalla presentazione del provvedimento in Commissione ne abbiamo ravvisato i limiti e le contraddizioni: il progetto di legge, in alcune parti, va oltre gli aspetti tecnici con i quali è stato introdotto in Commissione, aspetti che avrebbero dovuto caratterizzarlo e che, con lo scopo di pervenire ad una semplificazione, avrebbero dovuto introdurre norme che rendessero più scorrevoli alcune problematiche.

Procedendo con ordine, per quanto riguarda le politiche economiche abbiamo ad esempio grosse perplessità sull'articolo 3, perché crediamo che andare in deroga rispetto ad alcuni provvedimenti su un settore tra i più agitati necessiti di valutazioni diverse e approfondite; sull'articolo 17, la questione dell'albergo diffuso, la valutazione introdotta è poca cosa, a dir poco opinabile, perché dobbiamo prendere atto che non funziona e non possiamo definirlo “una possibilità in più” e basta, dobbiamo vedere dove ha funzionato e non correre il rischio che si apra la porta a delle speculazioni.

Sulla cultura non abbiamo particolari obiezioni; sull'agricoltura i nostri emendamenti riguardano sostanzialmente aggiustamenti tecnici, in particolare sulle questioni della qualità che condividiamo; sulle politiche del lavoro, invece, riteniamo vadano chiariti alcuni aspetti, perché non è chiaro chi farà cosa: la questione delle vertenze, della cassa integrazione, si torna allo Stato o passa tutto per la Regione? Come mai si tolgono alcune competenze alle province senza averne chiara la prospettiva? Se in linea di principio può essere una norma propedeutica ad una fase successiva, ebbene questo ci dovrà essere spiegato in Aula.

Quelli depositati su caccia e pesca non sono emendamenti tecnici. Evidenziano un approccio della maggioranza a dir poco singolare su materie alquanto complesse, quindi ci permettiamo di ribadire come sia inopportuno affrontare questi due argomenti in questo provvedimento, anche se con un emendamento presentato dalla maggioranza in qualche modo si rimedia alla questione dei comprensori alpini. Altro discorso è l'articolo 57 che, invece, rimane intonso perché quella è la volontà politica, a quanto pare, di questa maggioranza.

Perché affrontare in questo modo la questione, con questo tipo di emendamenti? Abbiamo alle spalle già un anno di legislatura in cui sono stati approvati importanti provvedimenti in materia venatoria: l'esame in Commissione del PDL 54 riguardante appostamenti precari ad uso venatorio, il cui iter si è concluso in aula ed ora corrisponde alla legge regionale 20/2015, ha previsto le audizioni di Coldiretti, Confagricoltura, gli stakeholder e quant'altro. Poi è arrivato il PDL 55 su modifiche per la protezione della fauna selvatica, che al momento è stato solo illustrato in commissione; poi si è arrivati alle iniziative sul sostegno alle produzioni agricole, non ancora licenziato, ma sul quale sono state fatte le audizioni. E' stato esaminato il PDL 99 sull'addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio, il cui iter è iniziato il 24 febbraio ed è arrivato alla sua conclusione passando per le dovute audizioni. Abbiamo esaminato il PDL riguardante gli appostamenti fissi ad uso venatorio che è stato chiuso con legge 11/2016 e da ultimo, in ordine di tempo, abbiamo trattato il PDL sulle misure per il contenimento delle nutrie, divenuto recentemente legge, sempre seguendo l'iter delle audizioni. Se vogliamo parlare di impatto sul territorio probabilmente gli articoli su cui andiamo ad intervenire in questo provvedimento, in particolare il n.57, non hanno un impatto minore rispetto alle problematiche che sono state sollevate o che si solleveranno rispetto alle questioni che abbiamo finora affrontato con un esame dettagliato in commissione.

In definitiva, abbiamo avuto una serie di provvedimenti affrontati con un metodo che ha portato questo Consiglio ad una larga condivisione delle leggi, assorbendo durante la discussione in Commissione una dialettica che nel campo venatorio è sempre molto accesa e ha fatto sì che si arrivasse con equilibrio politico all'approvazione di vari provvedimenti.

Ci sarebbe anche il Piano faunistico venatorio, che questo Consiglio ha per l'ennesima volta prorogato, ma con l'impegno della Giunta a ripassarlo alla Commissione entro l'estate per arrivare poi all'approvazione definitiva.

Non possiamo poi prescindere dal rapporto con il mondo agricolo che è particolarmente interessato a queste problematiche.

Per quanto riguarda i comprensori alpini, non c'è un solo comune che non abbia evidenziato che quella che si va a ledere sostanzialmente è una prassi consolidata da vent'anni e forse proprio questo ha indotto alcuni colleghi di maggioranza a mettere una pezza.

Nel merito delle proposte dobbiamo capire che non si tratta di una vicenda che riguarda solo il mondo della caccia, ma è un problema di gestione ambientale. Non si può parlare in questi termini solo quando si afferma che la caccia e il mondo venatorio si fanno carico delle istanze ambientali, anzi ne è a loro volta antenna e tutore, e non si pone il tema dell'equilibrio ambientale quando si va a discutere degli indici venatori e della pressione venatoria sul territorio. Questa è una contraddizione stridente, che questa modalità di discussione non risolve.

La mobilità venatoria è sì praticabile anche in altre Regioni italiane, ma, a differenza di quello che si vuole fare in Veneto, questa mobilità viene governata o all'interno della pianificazione faunistica, o delegata agli ATC, o con provvedimenti specifici della Giunta. Questo avviene, per esempio, in Lombardia e in Emilia Romagna, ma è pur vero che ogni Regione deve far leva sulle proprie caratteristiche.

Allora, perché noi vogliamo andare verso una sostanziale anarchia? Nel 2014 le associazioni hanno ricevuto una lettera da parte dell'Associazione Veneta Cacciatori che dice che le stesse avevano chiesto la mobilità venatoria all'interno del Piano faunistico che veniva prorogato e in quel contesto si diceva "basta proroghe, si affrontino queste questioni". Non vuol dire che si è dato il lasciapassare alla mobilità sfrenata e anarchica senza gestione programmata del territorio. Convochiamo tutti i rappresentanti e i Presidenti delle associazioni e sentiamo se quella è la loro vera volontà, perché viene strumentalizzata da parte del mondo venatorio! Questo introduce delle frizioni che vogliamo fortemente respingere e chiediamo di non portare a compimento.

Per quanto suesposto faremo in modo che tali importanti tematiche vengano affrontate mediante un confronto libero, per arrivare a delle soluzioni ponderate ed equilibrate su materie importanti per le nostre comunità."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 4 - (Gestione dei mercati all'ingrosso)

I mercati all'ingrosso sono gestiti:

- a) dai Comuni, mediante aziende speciali. Possono essere gestiti in economia dai Comuni soltanto i mercati di limitata importanza economica, nonché quelli aventi attività a carattere stagionale;
- b) dai Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- c) da Consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali [territoriali] ed altri enti pubblici o di diritto pubblico e cooperative ed associazioni di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, con la partecipazione maggioritaria degli enti pubblici territoriali.

Gli enti istitutori possono dare in concessione la gestione del mercato solamente agli enti di cui alla lettera c) del comma precedente, con l'osservanza di quanto stabilito dal piano regionale dei mercati all'ingrosso previsto all'art. 2 e delle disposizioni attuative deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 dello statuto.

(omissis).

La contabilità delle entrate e delle uscite dei mercati gestiti in economia dai Comuni deve essere tenuta separata dal bilancio generale. I proventi di gestione devono essere commisurati alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Definizioni.

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

- a) rete: l'insieme dei punti di vendita che erogano carburanti;
 - b) carburanti: i vari tipi di prodotti petroliferi per autotrazione suddivisi nelle seguenti categorie:
 - 1) benzine;
 - 2) olio lubrificante;
 - 3) gasolio;
 - 4) gas di petrolio liquefatto (GPL);
 - 5) metano;
 - 6) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA);
 - b bis) carburante a basso impatto ambientale: GPL, gas naturale, idrogeno, miscela idrogeno e gas naturale, nonché i biocarburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti";*
 - c) impianto stradale di distribuzione di carburante: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività accessorie, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici. L'impianto stradale può rifornire tutti i mezzi stradali e non, ivi compresi i natanti;
 - d) impianto di distribuzione carburanti ad uso privato: un autonomo complesso unitario costituito da tutti gli apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione senza limiti di capacità, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di cantieri, di magazzini e simili di imprese industriali o commerciali o di imprese, consorzi o cooperative di autotrasportatori, ed utilizzato esclusivamente per il rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie, di aeromobili e di natanti di proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione di quelli adibiti ad uso personale. Si considerano impianti ad uso privato anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;
 - e) impianto per natanti: un autonomo complesso unitario costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature e pertinenze, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti;
 - f) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità trasferite, composto da:
 - 1) una pompa o un sistema di adduzione;
 - 2) un contatore o un misuratore;
 - 3) una pistola o una valvola di intercettazione;
 - 4) una tubazione che lo connette;
 - 5) un satellite;
 - g) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
 - h) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;
 - i) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando a distanza dell'erogatore che permette all'utente di servirsi da solo e con pagamento ad apposito incaricato dopo il rifornimento;
 - l) erogato di vendita di ciascun impianto: l'insieme dei prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione determinato sulla base delle dichiarazioni di fine esercizio consegnate dai gestori al competente Ufficio tecnico di finanza;
 - m) indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotto erogato.
2. Si intende per modifica dell'impianto la modifica di uno o più dei seguenti elementi:
- a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati;
 - b) la variazione del numero di colonnine;
 - c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
 - d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
 - e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 - h) la detenzione o l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano passando da impianto di travaso alimentato da carro bombolaio a impianto allacciato a metanodotto.
3. Si è in presenza di incompatibilità con il territorio quando sussistono almeno uno dei seguenti elementi:
- a) l'area destinata all'impianto è situata in zone a traffico limitato in modo permanente;
 - b) l'area destinata all'impianto è situata in corrispondenza di incroci o biforcazioni di strade ad uso pubblico, incroci a Y, ed ubicata sulla cuspidale degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
 - c) l'area destinata all'impianto è posta all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri;

- d) l'impianto è privo di sede propria in quanto la distanza tra la colonnina e il ciglio della strada è inferiore a quattro metri, per cui il rifornimento dell'autoveicolo o dell'impianto avviene sulla sede stradale;
- e) gli accessi dell'area destinata all'impianto sono situati a distanza non regolamentare da incroci, semafori, curve, dossi o altri accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali;
- f) le strutture dell'impianto impediscono la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscono, comunque, elemento di sovrapposizione o di interferenza nel contesto ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.”

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Nuovi impianti stradali di carburante.

1. I nuovi impianti stradali devono essere dotati dei prodotti benzine, gasolio e possibilmente metano, *GNC-GNL* e *GPL*; avere installate le apparecchiature self-service pre e post-pagamento; essere dotati di autonomi servizi all'auto e all'automobilista nonché di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti anche nel caso di ristrutturazione degli impianti esistenti.

3. I comuni possono autorizzare, anche in deroga al numero massimo di impianti determinato per ciascun comune e per ciascuna provincia, l'installazione di impianti di solo metano esclusivamente nel caso in cui il numero di impianti esistenti sia pari o superiore a quello previsto dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 e che l'impianto rispetti i requisiti per il potenziamento impianti con i prodotti metano e *GPL* di cui all'articolo 15, venga dotato dei servizi all'auto e all'automobilista e di attività commerciali integrative di cui al comma 1 e venga inserito nel provvedimento autorizzativo il divieto di potenziare l'impianto con i prodotti benzine e gasolio. Nel concedere le autorizzazioni per l'erogazione di metano va data priorità agli impianti stradali che prevedono attrezzature adeguate al rifornimento di mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.”

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.

1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46.

2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export.

3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.

4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.

5. *La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente capo, determina la ripartizione ed i criteri di erogazione delle risorse del fondo unico regionale di cui al comma 3, sentita la competente commissione consiliare che si esprime sulla determinazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere.*

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.

7. Fino all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000”. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.

7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0053 “Interventi a favore delle PMI”.

7 quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5.

7 quinquies. È istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane".

7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5.".

Nota all'articolo 5

- Il testo del titolo della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine *"Qualità Garantita dalla Regione Veneto"*".

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 7 - Comitato per la qualità.

1. La Giunta regionale nomina, [sentita la competente commissione consiliare,] in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, il comitato per la qualità e ne determina anche la composizione.

2. Il comitato per la qualità:

- a) individua i prodotti e i servizi o le categorie di prodotti e di servizi disciplinati dal marchio di cui all'articolo 2;
- b) approva i modelli dei disciplinari di produzione [ed i regolamenti d'uso del marchio] proposti dalle commissioni tecniche e le loro eventuali modifiche;
- c) aggiorna il registro dei disciplinari di produzione, recanti i criteri qualitativi e di origine validi per le varie categorie di prodotti e servizi, previsti dall'articolo 9;
- d) prescrive le linee guida per l'unitarietà dell'azione di marketing della qualità, che costituiscono anche la base per il programma di marketing annuale;
- e) coordina le azioni di marketing che riguardano più prodotti e servizi".

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 8 - Commissioni tecniche.

1. La Giunta regionale nomina, [sentita la competente commissione consiliare,] in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni, una commissione tecnica per ciascun prodotto o servizio o categoria di prodotti o di servizi e imprese ai quali è riconosciuta la possibilità di utilizzare il marchio di cui all'articolo 2.

2. Le commissioni tecniche:

- a) predispongono i disciplinari di produzione, i regolamenti d'uso del marchio, i modelli di contratto di licenza d'uso e le relative modifiche e li sottopongono all'approvazione del comitato per la qualità di cui all'articolo 7;
- b) predispongono i programmi annuali per la pubblicizzazione dei prodotti e dei servizi;
- c) determinano le modalità e le percentuali con cui gli utilizzatori del marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del diritto europeo, alle spese annuali per la pubblicizzazione dei prodotti e dei servizi.

3. Si può prescindere dalla costituzione di una commissione tecnica, se il comitato per la qualità incarica dello svolgimento dei compiti indicati nel presente articolo un organismo già operativo per una determinata categoria di prodotti o di servizi".

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - *Programmazione e misure di sostegno.*

1. Per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1, la Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, approva un programma triennale di iniziative prevedendo in conformità al diritto comunitario:

- a) campagne informative rivolte ai consumatori;
- b) azioni promozionali della commercializzazione;
- c) azioni pubblicitarie;
- d) misure dirette all'attuazione di programmi di controllo di qualità.

1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono pubblicate, pubblicizzate e rendicontate attraverso la creazione di un portale web a ciò preposto".

2. Nelle azioni pubblicitarie pubbliche o sovvenzionate con contributi pubblici che utilizzano un marchio di qualità autorizzato dall'Unione europea è ammesso fare riferimento all'origine geografica del prodotto o servizio, purché il messaggio principale sia riferito al rispetto dei criteri di qualità.

3. Non vengono promosse azioni pubblicitarie a favore di singoli imprenditori o che nominano una determinata impresa o i prodotti o i servizi della medesima. Nessuna azione pubblicitaria promossa può nominare una determinata impresa o i prodotti o i servizi della medesima.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere attuate direttamente dalla Regione del Veneto o, su incarico della stessa, da Unioncamere del Veneto in collaborazione con istituti, enti o associazioni attivi nei rispettivi settori.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 12 - Contributi.

1. Per le iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, la Giunta regionale può concedere contributi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato.

[2. L'atto deliberativo che determina i criteri per la concessione dei contributi è sottoposto al parere della competente commissione consiliare.]”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - Disposizioni di attuazione.

1. *La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative della presente legge.*”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 18 - Notifica alla Commissione europea.

1. *Gli effetti della presente legge decorrono dalla conclusione positiva delle procedure di notifica e di esame del marchio da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.*

[2. La Regione del Veneto trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione riguardante le informazioni su tutte le misure inerenti le iniziative di cui all'articolo 11.]”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale e internazionale;

b) si attiva per promuovere iniziative atte a stimolare positive relazioni con l'organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni e province autonome.

2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, la Regione del Veneto disciplina, indirizza e organizza lo svolgimento delle attività economiche del turismo, con le seguenti finalità:

a) promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e garanzia della fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale;

b) accrescimento della qualità dell'accoglienza turistica e incremento dell'accessibilità, della tutela dei diritti e del rispetto dei doveri degli operatori e degli utenti;

c) crescita della competitività delle singole imprese e della complessiva attrattività del Veneto quale meta turistica, *anche avvalendosi di società a partecipazione o controllo regionale ai sensi della vigente normativa;*

d) innalzamento degli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse all'attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori e dei lavoratori;

e) elaborazione di nuovi prodotti, sviluppo della gamma di prodotti, di attività ed aree turistiche e miglioramento della qualità delle destinazioni turistiche;

f) promozione del Veneto quale marchio turistico a livello nazionale e del marchio “Veneto/Italia” a livello internazionale e sviluppo di una politica di marchio regionale;

g) sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

h) sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo e di prodotto e delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

i) sviluppo di una gamma completa ed efficiente di strumenti economico finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese del settore.

3. La Regione, nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo, adotta e applica il principio della sussidiarietà e attua il confronto con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 13 - Sistema informativo regionale del turismo.

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto.

2. Il sistema informativo regionale del turismo è in particolare finalizzato:

- a) alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell'offerta, della domanda, dei flussi e dell'impatto del turismo sull'economia regionale;
- b) al sostegno dell'attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;
- c) al supporto dell'attività amministrativa regionale e provinciale.

3. La Regione e gli enti locali concorrono all'implementazione e all'aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al comma 2, secondo le forme e le modalità previste dalla Giunta regionale.

4. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400” e successive modificazioni e dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”.

5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.

6. I comuni comunicano alla Regione, esclusivamente per via telematica, le presenze turistiche relative alle case per villeggiatura [e i dati delle locazioni turistiche di cui al comma 2 dell'articolo 27 bis] secondo le indicazioni della Giunta regionale.

7. La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all'offerta turistica del territorio di competenza, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Tipologie di strutture ricettive alberghiere.

1. Sono alberghi od hotel le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.

2. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale in unità abitative ubicate in più edifici all'interno di una stessa area dove insiste l'edificio principale alberghiero.

3. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere, *suite e junior suite*.

4. Sono alberghi diffusi gli alberghi dotati di un edificio principale, dove si trovano l'ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti e di due o più dipendenze alberghiere, ubicate ad una distanza, in linea d'aria, non superiore a quattrocento metri dall'edificio principale, con capacità ricettiva totale o prevalente nelle dipendenze e con eventuale capacità ricettiva residuale nell'edificio principale alberghiero e ubicati:

- a) nelle aree di montagna;
- b) nei centri storici, così come individuati dagli strumenti di governo del territorio, di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti;
- c) nelle isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a cinquemila residenti.

5. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune e al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento, può consentire l'albergo diffuso in borghi o centri storici siti in comuni con popolazione superiore a cinquemila residenti in deroga al limite di cui alla lettera b).

6. Le unità immobiliari che compongono l'albergo diffuso possono essere situate solo in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle strutture ricettive alberghiere il locale di pernottamento può disporre sino a quattro posti letto ed è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza del cliente.

8. Nelle strutture ricettive complementari è consentito aggiungere nel locale di pernottamento, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino alla partenza del cliente del numero di posti letto autorizzato.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 26 - Strutture ricettive all'aperto.

1. Le strutture ricettive all'aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici, *campeggi e marina resort*.

2. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.

3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.

4. Sono campeggi o camping le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.

4 bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

5. Le strutture ricettive all'aperto sono tenute ad assicurare:

- a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
- b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 27 bis della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 bis - Locazioni turistiche.

1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare *alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio* nel quale l'alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale:

- a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;
- b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.

3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l'accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo *anche su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia competente per territorio dove l'alloggio è situato*, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.

4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modificazioni, per ciascun alloggio:

- a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
- b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;
- c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all'alloggio, opposto agli incaricati del comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 28 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 28 - Ospitalità diffusa.

1. Nelle aree di montagna *e del sistema turistico tematico “Pedemontana e colli” e del sistema turistico tematico “Po e suo Delta”*, le strutture ricettive e le strutture che offrono servizi di interesse turistico possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di “ospitalità diffusa”, secondo le disposizioni attuative della Giunta regionale, anche al fine di potenziare l'offerta turistica favorendo le sinergie tra imprese turistiche di aree omogenee.

2. Le imprese che compongono l'ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituirsi in consorzio, o altra forma associativa, che assume la responsabilità della conduzione dell'ospitalità diffusa e del relativo centro di ricevimento per i turisti.

3. Ogni singola struttura ricettiva appartenente all'ospitalità diffusa rimane disciplinata dalla legislazione regionale vigente e i titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 31 - Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente.

1 bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni.

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è approvato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; successivamente, i requisiti possono essere modificati ed adattati in relazione all’evoluzione del settore e, se necessario, aumentati.

3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1:

- a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;
- b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all’attività alberghiera;
- c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;
- d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d’uso dei locali e degli edifici;
- e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali.

4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modificazioni, l’apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d’uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.

5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo visibile all’esterno, il segno distintivo della classe assegnata, compreso quello realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e).”.

Nota all’articolo 21

- Il testo dell’art. 35 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 35 - Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo sono esercitate dai comuni e dalle province nell’ambito delle rispettive competenze.

2. I turisti possono presentare alla provincia reclami circostanziati e pertinenti in ordine a eventuali carenze dei servizi e requisiti dichiarati e a inadempienze delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.

3. La provincia, d’ufficio o su reclamo dei turisti e, previa verifica degli elementi contestati, procede al declassamento delle strutture ricettive o delle sedi congressuali che hanno perso uno o più requisiti di classificazione o all’annullamento della classificazione.

4. La provincia effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima di almeno il 10 per cento del totale di ogni tipologia, definendo per ciascuna i criteri di selezione, le modalità di verifica, anche tramite sopralluogo e i tempi di attuazione dei controlli.

5. Ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge, gli incaricati della provincia e del comune hanno accesso alle strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore, nonché alle sedi congressuali.

5 bis. I comuni, la Città metropolitana di Venezia e le province effettuano i controlli sulle strutture ricettive anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet di prenotazione ricettiva la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689”Modifiche al sistema penale”.

6. Il titolare di strutture ricettive è tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività.

7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e controllo, i comuni e le province sono tenuti a fornire reciprocamente le informazioni acquisite nell’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e a comunicarle, se richieste, alla Giunta regionale.

8. Qualora la provincia rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della provincia, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.”.

Nota all’articolo 22

- Il testo dell’art. 49 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 49 - Violazioni e sanzioni amministrative.

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all’articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.

2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all’articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:

- a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell'articolo 35;
- b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l'obbligo di cui all'articolo 34;
- c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio;
- d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;
- e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell'articolo 31;
- f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla provincia la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;
- g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l'accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della provincia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 35;
- h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 e del comma 5 dell'articolo 38;
- i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui all'articolo 33 e articolo 39;
- l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;
- m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente alla provincia eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d'inizio attività di cui al comma 2 dell'articolo 38;
- n) l'organizzatore di viaggio, l'intermediario ed il venditore di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che omettano di comunicare e diffondere le informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- n bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla Regione i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:

- a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 33;
- b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell'articolo 32;
- c) chiunque gestisca un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell'articolo 38;
- d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 40.

5. È soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:

- a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell'articolo 33;
- b) chiunque fornisca false informazioni alla provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell'articolo 32;
- c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;
- d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell'articolo 31;
- e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 38;
- f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 37, nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dagli articoli 38 e 40.

6. L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti alla provincia competente per territorio, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 lettera a), al comma 4 lettera a) e al comma 5 lettera a), attribuiti al comune competente per territorio.

7. L'ente locale che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:

- a) l'entità del danno subito dal turista;
- b) il numero di turisti danneggiati;
- c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;
- d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;
- e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.

8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell'attività sanzionata.

9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell'attività sanzionata.

10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell'attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell'attività.

11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività sanzionata, l'ente locale applica l'articolo 17 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni.

11 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme digitali."

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 50 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Fatte salve diverse esplicite previsioni, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more di approvazione del programma regionale per il turismo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano turistico annuale di cui all'articolo 7.

3. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di intervento si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.

4. Restano confermate e conservano validità:

- a) le autorizzazioni all'esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all'aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- c) le autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 38;
- d) l'elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l'albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 74 e 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
- e) i provvedimenti di classificazione a residenza d'epoca, già rilasciati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- f) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- g) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- h) l'albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31, i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.

6. *Le sedi congressuali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle [strutture ricettive] sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.*

6 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per i rifugi escursionistici, tutte le strutture ricettive previste dall'articolo 23 già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 presentano domanda di classificazione ai sensi della presente legge alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 marzo 2017; decorso inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede, su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia territorialmente competente, alla chiusura delle suindicate strutture ricettive che non

abbiano presentato né la domanda di classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione di cui al comma 7.

7. Le strutture ricettive previste dall'articolo 23 possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge nei seguenti casi:

- a) per causa di forza maggiore: fino a sei mesi;
- b) per i procedimenti, iniziati prima del 31 marzo 2017 e non ancora conclusi a tale data, volti al rilascio di autorizzazioni in materia edilizia, ambientale o di prevenzione incendi: fino a ventiquattro mesi; la richiesta deve indicare i procedimenti che motivano la proroga.

8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigore della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura del rifugio escursionistico.

9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.”.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'art. 51 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:

“Art. 51 - Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012”.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, è abrogata, limitatamente all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e), f), g), i), all'articolo 6, agli articoli da 9 a 19, all'articolo 91, all'articolo 92, agli articoli da 95 a 108, all'articolo 129 e all'allegato U.

3. Sono altresì abrogati:

- a) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31 della presente legge, l'articolo 4, comma 1, lettera e) limitatamente al numero 41, gli articoli da 22 a 29, da 31 a 43 e gli allegati B, C, C bis, C ter, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
- b) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 36 della presente legge, l'articolo 44 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ;
- c) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 38 della presente legge, gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
- d) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 42 della presente legge, gli articoli 7 e 8 e l'allegato A della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
- e) decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3, comma 1, lettere c), d), n), nonché gli articoli 20 e 21 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.”.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 6/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 32 - Interventi per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta turistica.

1. Al fine di accrescere la competitività delle imprese del settore turistico, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” sono introitate al bilancio regionale nell'upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione”.

2. Le risorse previste nel comma 1 derivanti dal piano annuale dei rientri, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria delle seguenti linee di spesa:

- a) fondo di rotazione del turismo di cui all'articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
- b) contributi a favore degli organismi di garanzia collettiva fidi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
- c) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 42, comma 2, lettere da a) ad f) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
- d) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 43 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
- e) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
- f) fondo di garanzia e controgaranzia per il settore turismo.

f bis) promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici e promozione economico-feristica del settore primario.

3. omissis

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 12.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 allocate nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione", del bilancio di previsione 2015".

Note all'articolo 26

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Bandi per i contributi regionali.

1. La Giunta regionale, *sentita la competente commissione consiliare*, per le finalità previste dall'articolo 1, disciplina con il provvedimento di cui all'articolo 10 i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi a sostegno delle attività di cui all'articolo 2, con particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale:

a) ai Comitati provinciali dell'UNPLI per qualificati programmi di attività provinciale;

b) alle Pro loco e ai consorzi di Pro Loco iscritti nell'albo regionale, che presentino qualificati programmi di attività riguardanti il territorio di più comuni, o comunque d'interesse regionale.".

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 45 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:

"Art. 45 - Fondo di rotazione del turismo.

1. Gli interventi di tipo strutturale e dotazionale di cui all' articolo 42, comma 2, lettere da a) ad f), articolo 43 e articolo 44, nonché le operazioni finanziarie di cui all'articolo 42, comma 2, lettera g), sono finanziati tramite il fondo di rotazione del turismo destinato alle imprese turistiche.

2. La Giunta regionale, *sentita la competente commissione consiliare*, ai fini della operatività del fondo di rotazione:

a) può affidare la gestione delle risorse del fondo ad un soggetto pubblico o privato con le modalità previste dalla vigente normativa;

b) definisce le condizioni di operatività del soggetto gestore del fondo, stabilendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione turistica regionale.".

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2016 è il seguente:

"Art. 6 - Modificazioni ed integrazioni alla strumentazione finanziaria della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese turistiche è istituito il fondo di garanzia e controgaranzia per il settore turismo.

2. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità per l'esercizio 2015" è sostituito dal seguente:

omissis

3. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità per l'esercizio 2015" è abrogato.

4. Alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, le parole: "*I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali*" sono sostituite dalle seguenti: "*Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale*".

5. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 "Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni", le parole: "*31 dicembre 2014*" sono sostituite dalle seguenti: "*30 giugno 2015*".

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 13.000.000,00 per l'esercizio 2016, allocati alla Missione 07 "Turismo" - Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del Turismo" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" si fa fronte con le entrate derivanti dal piano dei rientri di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 allocate al Titolo 03 "Entrate Extratributarie" - Tipologia 05 "Rimborsi ed altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.".

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2016 è il seguente:

"Art. 2 - Disciplina del fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI).

1. Al fondo unico di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 possono accedere le imprese appartenenti ai settori produttivi che già usufruiscono delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. La gestione del fondo unico di cui al comma 1 è affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore per la gestione del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'effettiva operatività del fondo medesimo.

4. I compensi di cui al comma 3 sono a carico delle disponibilità del fondo unico di rotazione. Le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità operative per l'accesso delle imprese al fondo unico di rotazione di cui al comma 1, garantendo la partecipazione a ciascuna categoria di impresa.”

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2016 è il seguente:

“Art. 3 - Norma transitoria.

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 1, continua ad operare l'attuale gestore.

2. L'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui all'articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e successive modificazioni - articolo 3, comma 1, lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;
- b) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio” - articolo 6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;
- c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria giovanile;
- d) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria femminile;
- e) legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;
- f) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002” - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;
- g) legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;
- h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;
- i) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie.

4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione” e successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240 “Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili” e successive modificazioni, sono prelevate dalle riserve in giacenza sui fondi attualmente in gestione.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l'attuale soggetto gestore all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 25/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - *Attività di film commission.*

1. La Regione del Veneto promuove e valorizza il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che nel Veneto operano nei settori del cinema e dell'audiovisivo e crea le condizioni per attrarre in Veneto produzioni cinematografiche ed audiovisive mediante attività di film commission.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la Giunta regionale approva un programma di attività di film commission volto a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) *promuovere le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale e favorire la creazione di condizioni omogenee di accoglienza alle produzioni sul territorio regionale;*

- b) favorire la realizzazione di progetti di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo;
- c) costituire scuole e centri di produzione cinematografica e di audiovisivi in spazi dismessi del Veneto, con particolare riguardo a spazi nei centri storici e in spazi ex industriali.

3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a stabilire rapporti di collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro i cui principi statutari corrispondono alle finalità della presente legge, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di film commission a livello locale.”.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 23 - (Funzioni della Regione)

La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento, le funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza, assistenza, studio e ricerca tecnico-scientifica, e, in concorso con gli Enti locali territoriali, programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

In particolare la Regione:

- a) determina i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche affidate agli Enti locali o di interesse locale;
- b) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 32 della presente legge e ne approva l'istituzione;
- c) coordina l'informazione bibliografica, definendo i criteri e le procedure di catalogazione atte a garantire l'interscambio tra i sistemi informativi locali, e assumendo altresì specifiche iniziative di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il collegamento con i servizi bibliotecari extra regionali;
- d) cura, mediante attività e interventi di carattere anche continuativo, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
- e) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico - documentario con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, mediante appositi interventi anche di carattere straordinario;
- f) *sulla base di specifici accordi od intese con il Ministero competente, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, può esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librare, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici non appartenenti allo Stato;*
- g) fissa i criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche biblioteconomiche nonché per la produzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi;
- h) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la rilevazione, su scala regionale, dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie degli Enti locali e di interesse locale nonché alla relativa utenza;
- i) favorisce la formazione e l'incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia, nella raccolta di materiale bibliografico e archivistico di rilevante interesse storico-scientifico e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista ;
- l) agevola la formazione e l'aggiornamento di un archivio bibliografico regionale, collegato con gli archivi bibliografici nazionali automatizzati in via di formazione, e accessibile a tutte le biblioteche pubbliche del Veneto;
- m) facilita la formazione e l'incremento di una microfilmatura regionale;
- n) acquisisce importanti raccolte bibliografiche e archivistiche private di rilevante interesse storico-scientifico.”.

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'art. 43 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Titolo VI

Formazione e aggiornamento del personale dei musei, *degli archivi* e delle biblioteche

Art. 43 - (Formazione e aggiornamento del personale dei musei, *degli archivi* e delle biblioteche)

La formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico delle biblioteche, *degli archivi* e dei musei sono attuati attraverso appositi progetti e conseguenti corsi di formazione professionale nonché mediante seminari e corsi di lezione e di esercitazione a vario livello.

Tali attività sono svolte anche con la collaborazione delle Università, dei Musei e degli Istituti specializzati e/ o con apposite convenzioni con i medesimi enti.

I profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti formativi e le modalità di accesso alle attività di cui ai commi precedenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e inseriti nel piano previsto dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 .

La gestione di tali iniziative è di norma compito della Regione; può essere altresì attuata dalle Province o dai sistemi bibliotecari.”.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 47 - (Modalità di presentazione delle domande)

Le domande dei soggetti interessati alla concessione dei contributi per le iniziative di cui all'art. 2 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale *entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario cui fanno riferimento le domande*, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, con le modalità previste dalla legge regionale 3 agosto 1982, n. 23, corredate da:

- a) una relazione che illustri le finalità e le modalità di realizzazione dell'attività culturale per la quale il contributo è richiesto;
- b) l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti;
- c) il preventivo dettagliato di spesa.”.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 4

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) *da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;*
- c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- [d] da un membro designato dalla sezione veneta dell'ANCI (Associazione nazionale Comuni d'Italia) d'intesa con la sezione del Friuli Venezia Giulia e scelto tra i Comuni che abbiano nel proprio territorio, almeno una villa d'interesse artistico o storico;]
- e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale.

Il Consiglio dura in carica per tutta la legislatura regionale.

I membri possono essere riconfermati *per una sola volta*. Il Consiglio è validamente costituito [anche] con la sola nomina dei componenti di cui alle lettere a) e b) del I comma.

La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a meno della metà, comporta di diritto la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In tal caso la Giunta regionale Veneta, d' intesa con quella del Friuli - Venezia Giulia, procede alla nomina di un Commissario.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere nominato nei successivi 90 giorni. In ogni altro caso di dimissioni, decadenza, morte, si provvede entro 60 giorni alle necessarie integrazioni.”.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 31/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - (Spettanza degli oneri)

L'organizzazione dei servizi di cui agli artt. 12, 13 e 14 e il conferimento di contributi agli studenti anche se provenienti da altri Comuni compete ai Comuni sede delle istituzioni scolastiche e formative.

1 bis. Ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni, i comuni forniscono i libri di testo gratuitamente, con risorse statali, agli studenti della scuola primaria di cui al Capo II e al Capo III del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo I della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni.

1 ter. Il comune tenuto all'adempimento di cui al comma 1 bis è quello di residenza anagrafica dello studente nelle ipotesi in cui:

- a) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto ed è iscritto ad un'istituzione scolastica avente sede legale nello stesso comune di residenza od in altro comune della Regione Veneto;
- b) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto, ma è iscritto ad un'istituzione scolastica avente sede legale in un comune situato fuori dal territorio veneto, purché quest'ultimo comune non fornisca gratuitamente i libri di testo allo studente.

1 quater. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, i comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2016/2017, con decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.”.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 8/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Direttore dell'Azienda.

1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione acquisita nello svolgimento di attività a livello dirigenziale presso lo Stato, enti pubblici, aziende private o pubbliche, ovvero acquisita nello svolgimento di attività scientifiche o professionali.

2. L'incarico di Direttore è conferito con un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il contratto è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

3. Il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali è calcolato sull'intero trattamento economico corrisposto.

4. *Il trattamento economico del Direttore è parametrato a quello riservato ai dirigenti regionali delle Direzioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e successive modificazioni ed è differenziato in relazione al numero degli studenti di riferimento:*

- a) novanta per cento della retribuzione sino a 20.000 studenti;
- b) novantacinque per cento della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;
- c) cento per cento della retribuzione oltre 40.000 studenti.

La retribuzione di risultato ai Direttori non può superare il limite massimo del 10% dello stipendio annuo.

5. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi. Firma ed è responsabile della legittimità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del responsabile della struttura di contabilità che ne rispondono in solido.

6. Il Direttore presenta, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta, con allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi, e un programma di lavoro per l'anno successivo.

7. La revoca dell'incarico di Direttore è disposta dal Consiglio d'Amministrazione per gravi irregolarità o inefficienza dell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato."

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro.

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del programma triennale di cui all'articolo 10:

- a) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1, anche attraverso l'attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi formativi dell'orientamento e del lavoro;
- b) approva i piani attuativi annuali relativi agli interventi da realizzare e promuove azioni e progetti di interesse regionale, inter-regionale, nazionale e transnazionale;
- c) promuove e gestisce i processi di mobilità territoriale del lavoro a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;
- d) promuove e sostiene iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa delle strutture dell'orientamento e dei soggetti che erogano i servizi per il lavoro nonché la riqualificazione degli operatori;
- e) svolge le funzioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni, salvo quelle espressamente attribuite alle province dalla presente legge;
- f) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro, *anche di natura telematica* e al raccordo tra operatori pubblici e privati;
- g) definisce i criteri per la collaborazione tra pubblico e privato, *anche con l'adozione di strumenti di coordinamento telematico;*
- g bis) *sostiene i processi di riconversione e reindustrializzazione del tessuto produttivo e imprenditoriale promuovendo specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgono le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area o di programma;*
- h) svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e non attribuite espressamente alle province."

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 3 - Funzioni delle province.

1. Le province, nell'ambito degli indirizzi formulati dalla programmazione regionale, esercitano funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socioeconomico del loro territorio.

2. Le province esercitano le seguenti funzioni:

- a) le funzioni relative ai servizi per l'impiego secondo il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni;
- b) le funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche ed integrazioni;

- c) le funzioni relative all'attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;
- d) le funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;
- e) le funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;
- [f] le funzioni inerenti l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale, che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia, nonché l'espressione del relativo parere all'amministrazione statale competente;
- g) la funzione di promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà, limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia;]
- h) le funzioni di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- i) le funzioni di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;
- j) tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e attribuite espressamente alle province.

3. Le province approvano a tal fine programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale coordinati con la programmazione regionale, sentite le commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 9.

4. La Regione provvede ad assegnare alle province per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decentramento amministrativo di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori risorse destinate dalla Giunta regionale sulla base delle disponibilità del bilancio regionale."

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Funzioni dell'ente regionale Veneto Lavoro.

1. L'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, coordinandosi con i soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all'articolo 21, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

2. L'ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) provvede al monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro;
- b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro;
- c) fornisce supporto e assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche del lavoro ai sensi della presente legge;
- d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;
- e) ha l'obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all'articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 12, garantendo l'accesso universale gratuito;
- f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV).

f bis) assicura anche in forma telematica e nell'ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l'attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;

f ter) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.

3. L'ente formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 6 e 7. L'ente predispone una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività, che viene sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

4. La Giunta regionale può attribuire all'ente ulteriori attività rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge, relativamente all'attuazione delle politiche del lavoro."

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art 28 - Borsalavoroveneto e sistema informativo lavoro del Veneto (SILV).

1. La Regione, allo scopo di garantire una diffusa disponibilità e fruibilità dei servizi per il lavoro e di favorire le più ampie opportunità occupazionali e la mobilità territoriale del lavoro, realizza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro, denominato borsalavoroveneto.

2. Borsalavoroveneto è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, da qualunque punto della rete, anche senza rivolgersi ad alcun intermediario.

3. Borsalavoroveneto assicura:

- a) la diffusione delle offerte e delle domande di lavoro;
- b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro territoriali, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;
- c) l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, presenti nel territorio;
- d) la qualità dei dati raccolti attraverso adeguate azioni di verifica;
- e) la definizione e la realizzazione di modelli condivisi di servizi per il lavoro;
- f) il collegamento con la borsa continua nazionale del lavoro.

f bis) l'erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale dei servizi per il lavoro e dei servizi necessari all'attuazione delle politiche attive e passive del lavoro.

4. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo di borsalavoroveneto è affidato ad una cabina di regia, istituita dalla Giunta regionale e presieduta dal segretario regionale competente in materia di lavoro.

5. Le strutture regionali competenti in materia di lavoro, orientamento, formazione, istruzione e sistema informatico e l'ente regionale Veneto Lavoro concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla gestione efficace di borsalavoroveneto.

6. Per la promozione e la diffusione dell'utilizzo di borsalavoroveneto, la Giunta regionale si avvale anche della collaborazione delle parti sociali e degli operatori autorizzati e accreditati.

7. Le disposizioni relative al trattamento dei dati sono adottate dalla Giunta regionale nell'ambito della normativa vigente.

8. Tutti gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 adempiono all'obbligo di connessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo borsalavoroveneto. In caso di mancato adempimento all'obbligo è ritirata l'autorizzazione.

9. Il sistema informativo lavoro del Veneto (SILV), di seguito denominato SILV, costituito nell'ambito del sistema informativo regionale veneto (SIRV), è basato su una struttura a rete nell'ambito del nodo regionale borsalavoroveneto e supporta la Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro.

10. Il SILV costituisce per le province lo strumento informativo per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge in materia di politica e di servizi per il lavoro.

11. L'ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la manutenzione del SILV per l'ambito regionale, in raccordo con le strutture regionali competenti.

12. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SILV è affidato ad un comitato strategico, istituito dalla Giunta regionale e presieduto dal segretario regionale competente in materia di lavoro, cui partecipano rappresentanti dell'ente regionale Veneto Lavoro e delle province.

13. La gestione del SILV è regolata da una convenzione quadro, approvata dalla Giunta regionale, stipulata tra l'ente regionale Veneto Lavoro e le province.

14. La Giunta regionale può consentire l'accesso al SILV agli operatori autorizzati e accreditati, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.

15. La commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 viene informata annualmente sulle attività di borsalavoroveneto e del SILV?.

Nota all'articolo 42

- Il testo del titolo della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità"

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio".

1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari ottenute nell'ambito di un sistema *di qualità* che risponde a tutti i seguenti requisiti:

- a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
- [c) il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori;]
- d) il sistema di qualità è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti;
- e) il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
- f) il rispetto dell'applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento:

- a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche;
- b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio;
- c) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio;
- d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze.

d bis) definisce i requisiti minimi per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 5 bis e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo.

3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli e agro-alimentari da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari.

3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché per la valutazione periodica dell'andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell'università, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto.”

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Disciplinare di produzione.

1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell'articolo 2 devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma 1 bis dell'articolo 2.

2. *I disciplinari di produzione sono soggetti alla procedura d'informazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e successivamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”.*

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Uso del marchio.

1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.

2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione, individuali o collettive.

2 bis. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso del marchio di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco.

3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma *EN ISO/IEC 17065:2012*, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP), *sulle indicazioni geografiche (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo.*

3 bis. Omissis.”.

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 8 - Etichettatura.

1. I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura “marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.” e successive modificazioni *e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione*, l'etichetta contiene la dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di controllo di cui all'articolo 5.

3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è “Prodotto in Veneto” [e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, “Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta”].”.

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio.

1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio:
 - a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;
 - b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo.
 - c) *concorre, nel limite massimo previsto dal vigente regolamento dell'Unione europea sul sostegno allo sviluppo rurale, alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti.*

Nota all'articolo 48

- Per il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2001 vedi nota all'articolo 45.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Compatibilità comunitaria.

1. Agli aiuti soggetti a notifica della presente legge non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. *Gli aiuti della presente legge compatibili con il mercato interno, sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei termini e alle condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.*”.

3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità di cui al presente articolo e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”.

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'art. 69 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 69 – Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi di mantenimento, conservazione e protezione delle specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere minacciati da erosione genetica.

Ibis. È istituito l'elenco regionale degli enti pubblici che svolgono le attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario e naturalistico.

1 ter. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma Ibis.

1 quater. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le attività di conservazione delle risorse genetiche svolte dagli enti pubblici iscritti nell'elenco regionale, prevedendo, in particolare, il riconoscimento a detti enti di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali volte alla conservazione della biodiversità di interesse agrario e naturalistico.”.

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 19/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Attività complementari

1. L'imprenditore agricolo munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:

- a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell'azienda in cui si svolge la attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 1.000 mq”;
- b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi i limiti entro i quali tale attività possa configurarsi, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile quale connessa e non prevalente rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo.

1 bis. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo di cui al comma 1 eserciti l'impresa agricola in forma di società semplice, l'impresa commerciale di vendita al dettaglio di prodotti di complemento può assumere la forma di società in nome collettivo, a condizione che i soci di quest'ultima e le rispettive quote di partecipazione siano gli stessi della società semplice che esercita esclusivamente attività agricola.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 il comune competente per territorio rilascia la relativa autorizzazione commerciale qualora prevista dalla normativa vigente in materia.

3. *L'elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1, deve rientrare nelle seguenti tipologie:*

- a) *piante in genere a radice nuda e in contenitore, comprese le piante acquatiche, da idrocoltura, i bonsai e le piante grasse;*
- b) *fronde e fiori recisi;*

- c) *semi, bulbi, rizomi, tuberi seme;*
- d) *prodotti per la cura del verde quali confezioni da banco di humus, ammendanti, concimi, correttivi, lucidanti, prodotti fitosanitari definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997);*
- e) *substrati colturali e di abbellimento, quali ad esempio terricci, torbe, cortecce, ciottoli, rocce, pomice ed argille;*
- f) *vasi, sottovasi, portavasi, coprivasi, fioriere, divisori, blocchi di materiale vario, pavimenti, grigliati e altro materiale di arredamento e ornamento da giardino;*
- g) *materiali per confezioni, allestimenti e cerimonie, quali ad esempio nastri, fiori di diverso materiale, spugne, addobbi, nonché decorazioni per il Natale e per le festività in genere;*
- h) *attrezzatura per l'irrigazione dei giardini, quali ad esempio: tubi, raccordi, irrigatori di vario genere e loro accessori, carrelli avvolgitubo;*
- i) *attrezzi per la cura hobbistica del verde e loro accessori, come ad esempio: vanghe, zappe, rastrelli, forbici per la potatura, pompe irroratrici, indumenti per il lavoro e la sicurezza, seminatrici, tagliaerba, piccoli attrezzi;*
- l) *reti, teli di protezione e loro sostegni e accessori, miniserre;*
- m) *prodotti ed accessori per l'arredo della casa nel verde (accessori per il fai da te, libri, ecc.);*
- n) *animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati."*

Nota all'articolo 52

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività.

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:

- a) svolgono attività agricola da almeno un biennio; il requisito non è richiesto nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell'azienda, anche in forma societaria;
 - b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
 - c) utilizzano la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l'azienda agricola;
 - d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.
- 1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata l'attività, la validità può essere rinnovata attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale.

1 ter. In deroga al comma 1, lettera a) il biennio di attività non è richiesto ai giovani neo insediati finanziati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai fini dell'avviamento di imprese di giovani agricoltori nell'ambito del cosiddetto “Pacchetto giovani” di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (VE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS).”

2. I programmi del corso iniziale e di aggiornamento professionale sono definiti dalla Giunta regionale e prevedono elementi relativi all'ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l'azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità.

3. Il requisito soggettivo previsto dalla lettera b) del comma 1 non si applica ai laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.

4. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano agrituristico aziendale di cui all'articolo 4.

5. Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:

- a) l'azienda agrituristica svolga esclusivamente l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci;
- b) l'azienda agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.

6. Nell'esercizio dell'attività agrituristica, il titolare dell'impresa agricola può essere coadiuvato da soggetti esterni all'impresa stessa esclusivamente per attività e servizi complementari.

7. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica e nelle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2.”

Nota all'articolo 54

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Regolamento regionale per la pesca e regolamenti provinciali.

1. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento quadro finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione. Al fine di indirizzare e uniformare l'esercizio

delle attività di pesca e di acquacoltura sull'intero territorio, il predetto regolamento regionale contiene in particolare indicazioni di ordine generale in materia di:

- a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
- b) criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;
- c) tipi di pesca, strumenti e esche consentite, nonché limitazioni di cattura;
- d) periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;
- e) specie ittiche di cui è consentita la semina;
- f) misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
- g) disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di ripopolamento;
- h) programmazione delle attività di contenimento delle specie aliene invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva, o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill e riposo biologico e selettiva).

2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale e dell'ecosistema delle acque confinanti.

2 bis. Il regolamento della Provincia di Belluno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", si conforma al regolamento quadro regionale per forma ed impostazione della struttura."

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Licenze di pesca.

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

1 bis. Le Province non possono istituire oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione.

1 ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale.

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite, *anche su supporto informatico* unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di residenza, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province.

8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

- a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
- b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
- c) il personale delle province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;
- d) i soggetti in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province;

d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", identificati mediante idonea attestazione.

10. omissis.”

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'art. 11ter della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 ter - Scale di risalita.

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita *quale assolvimento* degli obblighi ittogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Testo unico delle leggi sulla pesca”, fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 3. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.”.

Nota all'articolo 57

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. omissis

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della provincia, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.

7. È fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.

7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento provinciale.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8 bis. *Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.”.*

8 ter. *Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto.*

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone.”.

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;

c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;

d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;

e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;

f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;

g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;

h) Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31. Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Province autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, *per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre*, non sussiste per i salmonidi e i timallidi nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono

consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.

4. *In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.*"

4 bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca.

4 ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604."

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Vigilanza e ripopolamenti.

1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano anche l'attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

1 bis. Le guardie giurate ittiche volontarie possono avere anche competenza di vigilanza ambientale e il loro mandato si estende all'intero territorio provinciale. Per acquisire tale stato giuridico è necessaria la partecipazione a corsi di formazione, il superamento di apposito esame e l'inserimento nell'apposito registro provinciale. Le Province possono sottoscrivere accordi per attività interprovinciale di vigilanza. *Con legge regionale sono definite le competenze di vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie.*

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni."

Nota all'articolo 60

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 16 - Norme di salvaguardia.

1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca *dilettantistica, sportiva e professionale* per periodi e località determinati, anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca.

[1 bis. La Provincia sospende il rilascio di nuove licenze di pesca professionale in zona B fino alla ridefinizione delle Carte ittiche provinciali ai sensi della lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 7.]

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Lo stesso deve inoltre presentare alla Provincia il piano dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire. Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento.

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio."

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'art. 24 bis della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 24 bis - Attività connesse alla pesca professionale.

1. L'imprenditore ittico, mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all'esercizio della pesca professionale [purché non rivestano in alcun caso carattere di prevalenza rispetto all'attività d'impresa]:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico - ricreativo, denominata pesca turistico, così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";

- b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata ittiturismo così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 ;
- c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione, *purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa;*
- d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero, *purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa.*"

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 29 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.

2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Provincia ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali.

3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Provincia può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.

4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone e specie autoctone."

Nota all'articolo 63

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 33 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.

1 bis. Per le violazioni di cui all'articolo 25, comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento provinciale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca.

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11 ter, concernente l'obbligo di costruzione e mantenimento della funzionalità di scale di risalita, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00, mentre per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 6, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina o reimmissione di ma-

teriale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sanzione triplicata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce.

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistica sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. *Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.*

10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981."

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992.

3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota *non inferiore al 20 per cento* e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

4. Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:

- a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
- b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;
- c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;
- d) criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 28;
- e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992;

f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informativi del piano medesimo.

7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.”.

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 14 - Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'esercizio dell'attività venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992.

1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.

1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell'appostamento fisso.

1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata. Il cacciatore ha inoltre l'obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente commissione consiliare.

2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonché di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.

3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.

4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992, è predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ed ha validità per una stagione venatoria. Le Province sono delegate a rilasciare il tesserino che deve riportare:

- a) le generalità del cacciatore;
- b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 19;
- c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione;
- d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.

5. Il cacciatore di altre regioni che intende praticare la caccia nel territorio di una Provincia del Veneto, deve far apporre dalla Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.

6. Il tesserino deve essere restituito alla Provincia di residenza entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo dell'attività venatoria svolta, delle eventuali strutture di iniziativa privata frequentate, della selvaggina incarnierata, nonché degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenerne il duplicato, previa presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

8. E' vietato:

- a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;
- b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;
- c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Provincia competente.”.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 - Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.

1. *Le Province istituiscono le zone di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili.*

1 bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l'anno.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1, è consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, le Province, su richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei Comitati degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini, possono autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia da svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI, nelle zone di ripopolamento e cattura, negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini, e, previo assenso dei concessionari, nelle Aziende faunistiche venatorie.

4. L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto delle specie presenti nei territori interessati.

5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente gestiti dall'ENCI, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia, rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, che deve indicare l'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati degli animali allevati, con codice di identificazione e i controlli sanitari.”

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21 - Ambiti territoriali di caccia.

1. Le Province, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, di cui all'articolo 8, sono delegate ad istituire gli Ambiti territoriali di caccia entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano.

2. L'Ambito territoriale di caccia è una struttura associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

3. Sono organi dell'Ambito:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato direttivo;
- c) l'Assemblea dei soci;
- d) il revisore dei conti.

4. Lo statuto dell'Ambito è approvato dall'assemblea dei soci sulla base dello statuto tipo previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, di cui all'articolo 8.

5. Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Provincia scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed è composto da:

- a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale;
- b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
- d) due rappresentanti della Provincia, esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria.

5 bis. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

- a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
- c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione.

5 ter. Le associazioni di cui al comma 5 bis sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta regionale dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

6. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, cinque rappresentanti designati dagli iscritti dell'Ambito territoriale di caccia.

7. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che presiede anche l'Assemblea dei soci.

8. Il Comitato direttivo promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli “habitat”, provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;
- b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dal regolamento CEE 1094/88 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il ripristino di zone umide e di fossati;
- d) la differenziazione delle colture;
- e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

9. Il Comitato direttivo provvede altresì ad erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché ai rimborsi previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni.

10. Il Comitato direttivo può inoltre, con delibera motivata, fissare un numero superiore di cacciatori da ammettere nell'ambito a quello stabilito dal regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, purchè sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992 e nel rispetto delle priorità di cui al comma 1 dell'articolo 22 della presente legge.

11. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante, un contributo base, di importo non superiore a *euro 60,00*, riducibile fino al 50 per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi Comitati di gestione.

12. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il Comitato direttivo determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 11 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei Comprensori alpini.

13. Il Comitato direttivo può istituire, all'interno dell'ambito, aree di rispetto ove la caccia è vietata; dette aree sono delimitate da tabelle ai sensi dell'articolo 33.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato direttivo trasmette il programma delle attività che intende svolgere alla Provincia, che ne verifica la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria, entro il 30 giugno successivo.

15. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati con tabelle, esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33 a cura del Comitato direttivo.”.

Nota all'articolo 68

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24 - Comprensori alpini.

1. Le Province, il cui territorio sia compreso tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi, sono delegate, in attuazione della pianificazione, ad istituire comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.

2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 9.

3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21.

4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Provincia nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia con l'articolo 14 della legge n. 157/1992.

5. Al Comprensorio si applicano le norme *di cui ai commi 5, 5bis, 5ter, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21*.

6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, può iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal piano provinciale nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo 23.

7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel Comprensorio provvede la Provincia, che si avvale della collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori.

8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e con le altre Province.”.

Nota all'articolo 69

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento.

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.

2. La Provincia rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

3. *Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.*

3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali, è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero

della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

5. Le Province rilasciano le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni. La Provincia, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) residenti nel Comune ove è collocato l'appostamento;
- b) residenti nella Provincia;
- c) residenti nella Regione;
- d) altri che ne abbiano fatto richiesta.

6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Provincia rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio provinciale, che ne abbiano fatto richiesta.

7. Per motivate ragioni, la Provincia può consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.

8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.

9. La Provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.

11. Gli appostamenti non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 2 dell'articolo 9 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1.”

Nota all'articolo 71

- Il testo dell'art. 19 della legge n.157/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 Controllo della fauna selvatica

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.”.

4. Strutture di riferimento

1. Sezione commercio
2. Sezione commercio
3. Sezione commercio
4. Sezione commercio
5. Sezione industria e artigianato
6. Sezione industria e artigianato
7. Sezione industria e artigianato
8. Sezione industria e artigianato
9. Sezione industria e artigianato
10. Sezione industria e artigianato
11. Sezione industria e artigianato
12. Sezione industria e artigianato

13. Sezione turismo
14. Sezione turismo
15. Sezione turismo
16. Sezione turismo
17. Sezione turismo
18. Sezione turismo
19. Sezione turismo
20. Sezione turismo
21. Sezione turismo
22. Sezione turismo
23. Sezione turismo
24. Sezione turismo
25. Sezione turismo
26. Sezione turismo
27. Sezione turismo
28. Sezione attività culturali e spettacolo
29. Sezione beni culturali
30. Sezione beni culturali
31. Sezione beni culturali
32. Sezione beni culturali
33. Sezione beni culturali
34. Sezione beni culturali
35. Sezione beni culturali
36. Sezione istruzione
37. Sezione istruzione
38. Sezione lavoro
39. Sezione lavoro
40. Sezione lavoro
41. Sezione lavoro
42. Sezione competitività sistemi agroalimentari
43. Sezione competitività sistemi agroalimentari
44. Sezione competitività sistemi agroalimentari
45. Sezione competitività sistemi agroalimentari
46. Sezione competitività sistemi agroalimentari
47. Sezione competitività sistemi agroalimentari
48. Sezione competitività sistemi agroalimentari
49. Sezione competitività sistemi agroalimentari
50. Sezione agroambiente
51. Sezione competitività sistemi agroalimentari
52. Sezione competitività sistemi agroalimentari
53. Sezione competitività sistemi agroalimentari
54. Sezione caccia e pesca
55. Sezione caccia e pesca
56. Sezione caccia e pesca
57. Sezione caccia e pesca
58. Sezione caccia e pesca
59. Sezione caccia e pesca
60. Sezione caccia e pesca
61. Sezione caccia e pesca
62. Sezione caccia e pesca
63. Sezione caccia e pesca
64. Sezione caccia e pesca
65. Sezione caccia e pesca
66. Sezione caccia e pesca
67. Sezione caccia e pesca
68. Sezione caccia e pesca
69. Sezione caccia e pesca
70. Sezione caccia e pesca
71. Sezione caccia e pesca
72. Sezione lavori pubblici e sezione programmazione risorse finanziarie